

COMUNE DI MARRADI

(Firenze)

Regolamento per la disciplina della Tassa sui rifiuti

(TARI)

- APPROVATO CON Delib.C.C. n. 31 del 11.07.2014
- MODIFICATO CON Delib C.C n.°47 del 22.07.2015
- MODIFICATO CON Delib C.C n.° 11 DEL 06.04.2016
- MODIFICATO CON Delib C.C n.° _12_del 31.03.2017
- MODIFICATO CON Delib C.C n.° _12_del 24.02.2020
- MODIFICATO CON Delib. C.C. 51 del 30.09.2020
- MODIFICATO CON Delib. C.C. n°49 del 26.07.2021 (applicazione d.lgs. 116/2020 primo adeguamento Delibera Arera n. 15/2022)
- MODIFICATO CON Delib. C.C. n.° 28 del 17.08.2023

adeguamento Delibera ARERA n. 15/2022 per (modifiche artt.1, 3 introduzione art. 3bis, 14 modifica al co.6, introduzione 15 bis, 15 tris , introduzione art. 19bis e 19ter 20 bis. 20 ter

Indice generale

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO.....	4
ART. 2 - GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI.....	5
ART. 3 - OPZIONE PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI URBANI DELLE UTENZE NON DOMESTICHE.....	6
ART. 3 BIS - OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE PER L'USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA.....	7
ART. 4 – SOGGETTO ATTIVO.....	8
ART. 5 – PRESUPPOSTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO.....	8
ART. 6 – SOGGETTI PASSIVI E RESPONSABILI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA	9
ART. 7 – LOCALI ED AREE OGGETTO DELLA TARIFFA.....	9
ART. 8 – ESCLUSIONI DAL TRIBUTO.....	10
ART. 9 – CATEGORIE DI UTENZA.....	12
ART. 10 - TARIFFE DEL TRIBUTO.....	13
ART. 11 - PIANO FINANZIARIO.....	15
ART. 12 – TRIBUTO GIORNALIERO.....	15
ART. 13 - TRIBUTO PROVINCIALE.....	16
ART. 14 – RIDUZIONI DEL TRIBUTO.....	16
ART. 15 - RIDUZIONI DI SUPERFICIE PER CONTESTUALE PRODUZIONE DI RIFIUTI URBANI E SPECIALI.....	18
ART. 15-BIS – RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	18
ART. 15 TRIS – PROCEDURA PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'AVVENUTO AVVIO A RECUPERO O RICICLO DEI RIFIUTI URBANI CONFERITI AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO DI RACCOLTA DA PARTE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE	19
ART. 16 – AGEVOLAZIONI.....	20
ART. 17 - ALTRE RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.....	20
ART. 18 - CUMULABILITÀ DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI.....	21
ART. 19 - RISCOSSIONE.....	21

ART. 19 BIS PRESENTAZIONE DI RICHIESTE SCRITTE DI INFORMAZIONI RELATIVE E RICHIESTE DI RETTIFICA DEGLI IMPORTI ADDEBITATI E RICHIESTA DI RATEIZZAZIONE.....	22
ART. 19 TER L'ULTERIORE RATEIZZAZIONE DEGLI AVVISI DI PAGAMENTO.....	23
ART. 20 – DICHIARAZIONE DI INIZIO OCCUPAZIONE	23
ART. 20-BIS - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE	25
ART. 20 TER. DICHIARAZIONE DI USCITA DAL SERVIZIO.....	26
ART. 21 - RIMBORSI E COMPENSAZIONE.....	26
ART. 22 - FUNZIONARIO RESPONSABILE.....	27
ART. 23 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI.....	27
ART. 24 - SANZIONI ED INTERESSI.....	28
ART. 25 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	29
ART. 26 - NORME TRANSITORIE E FINALI.....	29
ART. 27 - CONTENZIOSO.....	29
ART. 28 - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO.....	29
ALLEGATO A.....	30
ALLEGATO B.....	31
ALLEGATO C.....	32

Art. 1 - Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione nel Comune di Marradi della tassa sui rifiuti (TARI), di cui alla legge 27 dicembre 2013, n.147, e successive modificazioni ed integrazioni. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria, non intendendosi con lo stesso attivare la tariffa avente natura corrispettiva, di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013;
2. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Ai sensi dell'art. 3 dell'allegato A Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani - TQRIF - della Delibera di ARERA n. 15/22, Atersir, ente territorialmente competente, ha individuato per il Comune di Marradi. gestore della qualità contrattuale, il posizionamento nella matrice degli schemi regolatori nello schema I della matrice di cui alla tabella 1 allegata al TQRIF.
5. L'Ente territorialmente competente – ATERSIR – approva, la Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani
6. La Carta della qualità del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, di cui al precedente comma è pubblicata ai sensi dell'articolo 3 della Delibera ARERA sulla Trasparenza n. 444/2019 sul sito web del gestore del servizio può scaricarla o richiederne copia ai canali di contatto.

Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e simili agli urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. **Si definisce «rifiuto»**, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi.
3. I rifiuti sono classificati, ai sensi dell'art. 184 del DLgs 152/06 e s.m.i., secondo l'origine in **rifiuti urbani e speciali**, e, secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi.
4. Sono **rifiuti urbani** quelli individuati ai sensi dell'art. 183 comma 1 lett. B ter) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/20:
 - a. i rifiuti domestici, indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatorie anche ingombranti, ivi compresi materassi e mobili, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti, simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato *L-quater* prodotti dalle attività indicate nell'allegato *L-quinqies* ovvero da attività non ricomprese in elenco ma ad esse simili per loro natura ovvero per tipologia di rifiuto prodotto;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
 - f. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti c)-d)- e)
5. Sono **rifiuti speciali** ai sensi dell'art. 184, c. 3, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo di provenienza di utenza non domestica. fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali se diversi dai rifiuti urbani;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali se diversi dai rifiuti urbani;
 - e. i rifiuti da attività commerciali se diversi dai rifiuti urbani;
 - f. i rifiuti da attività di servizio se diversi dai rifiuti urbani;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli urbani
 - i. i veicoli fuori uso.
6. **Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze**, individuate dall'art. 185, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152:

- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
- b. il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,
- c. il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
- d. i rifiuti radioattivi;
- e. i materiali esplosivi in disuso;
- f. le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- g. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

7. **Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti**, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a. le acque di scarico
 - b. sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per sradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 3 - Opzione per il conferimento dei rifiuti urbani delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio comunale **tutti** i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.
2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle specifiche superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa
3. Per le utenze non domestiche di cui al comma 2 la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni.

Art. 3 bis - Obblighi di comunicazione per l'uscita dal servizio pubblico di raccolta.

1. Ai sensi del D.Lgs. 116/2020 come integrato dall'art. 3 della Delibera 15/22 di Arera, per consentire la corretta programmazione dei servizi pubblici, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 3 comma 1 del presente Regolamento e conferire a recupero al di fuori del servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani, devono darne comunicazione preventiva al Comune o Gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti via PEC e al gestore utilizzando il modello predisposto dallo stesso, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Qualora l'utenza non domestica sia attivata ai fini della TARI da 1° giugno 2021 e dal 1° luglio per gli anni successivi, la comunicazione deve essere presentata, unitamente ai documenti previsti, entro il 30 settembre affinché la scelta per il servizio privato abbia effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Per le utenze non domestiche avviate successivamente al 30 settembre la comunicazione dovrà comunque essere presentata entro i termini ordinari (30 giugno di ogni anno) con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Per comunicare la scelta di cui al comma precedente, l'utente è tenuto alla presentazione di comunicazione redatta secondo il modello messo a disposizione dal gestore, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, nella quale devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, i quantitativi stimati di tutti i rifiuti prodotti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico, da avviare a recupero, distinti per codice EER (Elenco Europeo dei Rifiuti), la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione e l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso quali cassoni e containers ed il/i soggetto/i autorizzato/i con i quali è stato stipulato apposito contratto. Alla comunicazione deve essere allegata idonea documentazione, anche nella modalità dell'autocertificazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero dei rifiuti (impianti di primo conferimento che effettuano il recupero rifiuti). Tale comunicazione è valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI.
3. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di tutti i rifiuti prodotti di cui al comma 2, entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.
4. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla presentazione entro il 31 gennaio di ciascun anno, di una comunicazione annuale nella quale vengono rendicontate le quantità di tutti i rifiuti urbani avviati a recupero. La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo dell'anno solare precedente deve contenere almeno le seguenti informazioni:
5. dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
6. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
7. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

8. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
9. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegate alla documentazione presentata;
10. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).
11. Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione di cui al presente comma, il gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.
12. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

Art. 4 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5 – Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o aree scoperte, che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, anche non effettivamente utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani.
2. L'occupazione/detenzione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione di almeno uno dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica ovvero con la presenza di mobilio o macchinari e finché queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica. Per le utenze non domestiche anche in assenza delle condizioni suddette i locali si considerano comunque soggetti al tributo ogniqualvolta è ufficialmente autorizzato o assentito l'esercizio di un'attività nei locali medesimi.
3. La mancata utilizzazione del servizio di gestione di rifiuti urbani non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 6 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree assoggettabili, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune. In caso di pluralità di possessori e di detentori quindi, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Si considera soggetto tenuto al pagamento del tributo per gli immobili in cui si producono rifiuti urbani e simili agli urbani ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento:
 - a. per le utenze domestiche, in solido, l'intestatario della scheda di famiglia anagrafica o colui che ha sottoscritto la dichiarazione iniziale di cui al successivo articolo 20 o i componenti del nucleo familiare o altri detentori;
 - b. per le utenze non domestiche, il titolare dell'attività o il legale rappresentante della persona giuridica o il presidente degli enti ed associazioni prive di personalità giuridica, in solido con i soci.
3. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi, nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo. Il soggetto che gestisce i servizi comuni è tenuto alla presentazione della dichiarazione iniziale, di variazione o di cessazione relativa alle superfici dei locali ed aree ad uso comune, nonché di quelle utilizzate in forma esclusiva.
5. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c., utilizzate in via esclusiva, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime. L'Amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile sono tenuti a presentare, su richiesta del Comune, l'elenco dei soggetti che occupano o detengono a qualsiasi titolo i locali o le aree scoperte.

Art. 7 – Locali ed aree oggetto della tariffa

1. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili agli urbani ai fini dell'applicazione della tariffa rifiuti:
2. tutti i locali, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno, qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, a prescindere dalla loro regolarità in relazione alle disposizioni di carattere urbanistico edilizio e catastale; le aree scoperte, intendendosi per tali sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti, che non costituiscono locale o pertinenza allo stesso, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 8;

3. i locali e aree coperte in cui si esercitano le attività di cui all'Allegato *L quinquies* o quelle che, seppur non ricomprese, sono ad esse simili per natura, produttive di rifiuti urbani e simili di cui all'art 2 comma 4 del presente Regolamento;
 - a) i locali e le aree delle attività industriali non destinate alla produzione o non funzionalmente connesse alla produzione, in cui si producono rifiuti urbani e simili ai sensi dell'art. 2 comma 4 del presente Regolamento (ad esempio: quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (*o dallo stesso derivanti*) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo);
 - b) aree destinate in modo temporaneo e non continuativo ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari. Con specifico riferimento alle aree mercatali, l'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento del canone unico di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del canone unico Il Contribuente ha l'obbligo di indicare la superficie calpestabile allegando eventualmente la planimetria catastale dell'immobile, in sede di dichiarazione di attivazione del tributo. In difetto di tale indicazione, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibile nel catasto edilizio urbano nelle categorie A, B e C, è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e simili a questi . Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestabile.
4. La superficie, per i fabbricati, viene misurata sul filo interno dei muri perimetrali e, per le aree scoperte, sul perimetro interno delle medesime, al netto delle eventuali costruzioni insistenti. La superficie complessiva è arrotondata per eccesso se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato, e per difetto, se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato;
5. Alle unità immobiliari adibite a utenza domestica in cui sia esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia distinguibile la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.
6. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici già dichiarate o accertate in
7. riferimento ai precedenti prelievi sui rifiuti. In ogni caso il soggetto passivo o il responsabile dell'obbligazione tributaria è tenuto a presentare la dichiarazione, di cui al successivo articolo 20, se le superfici già dichiarate o accertate ai fini dei soppressi prelievi abbiano subito variazioni da cui consegue un diverso ammontare del tributo dovuto.

Art. 8 – Esclusioni dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.
2. **Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:**
 - UTENZE DOMESTICHE**
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensore e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori,

- locali e aree di fatto non utilizzati, perché sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) e non arredati;
- soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50;
- superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,5;

-UTENZE NON DOMESTICHE

- Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica, ecc.), non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività;
- la parte degli impianti sportivi riservata, di norma ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, fermo restando l'assoggettabilità al tributo degli spogliatoi, dei servizi e delle aree destinate al pubblico;
- I locali adibiti esclusivamente all'esercizio di culti ammessi e riconosciuti dallo Stato (come ad esempio chiese, cappelle, ecc.). Sono invece soggetti al tributo i locali annessi destinati ad usi diversi da quello esclusivo del culto;
- sale espositive di musei, pinacoteche e simili;
- i locali e le aree coperte delle attività non domestiche ove si formano in via prevalente o esclusivamente rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, ai sensi dell'art. 1 comma 649 L. n. 147/2013;
- i locali delle attività industriali con capannoni di produzione e i magazzini di materie prime e merci funzionalmente connessi alla produzione ove si producono in prevalenza o esclusivamente rifiuti speciali;
- gli immobili strumentali all'attività agricola e d'allevamento - locali di ricovero delle attrezzature agricole, delle derrate, fienili, silos, stalle, ad esclusione della parte abitativa della casa colonica - e florovivaistica - limitatamente alle serre a terra, se produttivi di rifiuti diversi dagli urbani e simili agli urbani;
- aree impraticabili e/o intercluse da stabile recinzione;
- aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di non utilizzo;
- per i distributori di carburante le aree non utilizzate o inutilizzabili in quanto intercluse da stabile recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi, le aree visibilmente adibite all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio, mentre sono soggetti alla Tari i locali adibiti a magazzini, uffici, nonché l'area di proiezione al suolo della pensilina.

Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e aree di cui al presente comma, le suddette circostanze debbono essere indicate nella dichiarazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione attestante la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente con apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR. 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Con riferimento ai locali delle strutture sanitarie, anche veterinarie, pubbliche e private:

- a. **sono esclusi dal tributo:** sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
 - b. **sono assoggettati al tributo:** gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
4. Sono esclusi dal tributo le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali ad esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse.
 5. Sono escluse dal tributo le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
 6. Per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi e di transito e sosta gratuita dei veicoli, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani.

Art. 9 – Categorie di utenza

Il tributo comunale sui rifiuti prevede, ai sensi del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, la suddivisione dell'utenza fra domestica e non domestica, intendendosi:

- a) per **utenza domestica**, le superfici adibite a civile abitazione;
- b) per **utenza non domestica**, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività agricole, agroindustriali, commerciali, industriali, professionali ed in genere tutte le attività produttive di beni e servizi.

Le utenze domestiche sono ulteriormente suddivise, ai fini della determinazione degli occupanti, in:

- a) **domestiche residenti;** le utenze domestiche residenti sono occupate dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza come risulta dall'anagrafe del Comune. Il numero dei componenti delle utenze domestiche residenti può essere diversamente determinato da quanto risulti nel foglio di famiglia anagrafico corrispondente, solo in caso di documentata e stabile permanenza di uno o più componenti in case di riposo, case protette, centri residenziali, comunità di recupero. Non rilevano, invece, i meri ricoveri ospedalieri, i soggiorni in centri comportanti il giornaliero rientro al proprio domicilio, quali i centri diurni, e le assenze derivanti da motivi di studio o di lavoro.
- b) Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
- c) Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare anagrafico, anche da altri soggetti dimoranti per almeno sei mesi nell'anno, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui al successivo articolo 20.
- d) Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello risultante alla data d'emissione dell'invito di pagamento con eventuale conguaglio in caso di variazioni

successivamente intervenute. Il Comune si impegna a trasmettere al Gestore periodicamente i dati anagrafici

- e) **domestiche non residenti;** le utenze domestiche non residenti sono occupate da persone che non abbiano ivi stabilito la propria residenza, ovvero tenute a disposizione dal proprietario. Per tali utenze è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due. Il numero degli occupanti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni probanti, verifiche o accertamenti.
- f) Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito sono considerate, a fini tariffari, utenze domestiche alle stesse condizioni applicate all'immobile di cui costituiscono pertinenze. Si assume come pertinenziale il garage e/o la cantina risultante tale ai fini IMU. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
- g) La classificazione dei locali e delle aree in relazione alla destinazione d'uso, e conseguentemente alla omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, avviene sulla base dei criteri e dei coefficienti previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. I coefficienti, coerentemente a quelli individuati dalla legge, saranno determinati dal Consiglio Comunale in sede di deliberazione tariffaria.

Le utenze non domestiche verranno classificate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/99 in base al codice ISTAT di attività prevalente desunto dall'iscrizione alla CCIAA, utilizzando la tabella di conversione costituente l'allegato C del presente regolamento.

Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso.

L'assegnazione di un'utenza non domestica ad una delle classi individuate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 viene effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie. In mancanza o in caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta, previo sopralluogo.

Nel caso di più attività svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte e per le quali non sia possibile distinguere o delimitare quale parte sia occupata dall'una o dall'altra, la tariffa si applica con riferimento all'attività prevalente.

Art. 10 - Tariffe del tributo

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 - a. La tariffa è composta da:
 - una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare ai costi generali non ripartibili, agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti.
 - una quota variabile, rapportata alle quantità dei rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.
 - b. La tariffa **per le utenze non domestiche è determinata:**
 - per la quota fissa, applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi;
 - per la quota variabile, in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
 - c. La tariffa **per le utenze non domestiche è determinata:**
 - per la quota fissa, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158;
 - per la quota variabile, applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, Allegato 1, del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa, di cui ai commi 3 e 4, sono determinati contestualmente all'adozione della delibera tariffaria
4. Il Consiglio Comunale approva le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. e secondo il metodo stabilito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) che è competente all'approvazione dei Piani Economici Finanziari adottati dall'ente territorialmente competente Atersir. Le tariffe sono determinate secondo il metodo Arera MTR (deliberazione 24 giugno 2020, n.238/2020/R/RIF successive integrazioni) e successive modifiche ed integrazioni, avendo riguardo alle componenti di costo dal D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate, nonché delle agevolazioni previste all'art.14 del presente regolamento. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.
5. Le tariffe sono articolate in base alle categorie di contribuenza di cui al D.P.R. 158/1999. La delibera di approvazione delle tariffe del tributo stabilirà la ripartizione dei costi del servizio tra utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato e stabilendo i coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, di cui all'allegato 1 del D.P.R. 158/99. Nella modulazione della

tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'articolo 4 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, a favore delle utenze domestiche.

6. In caso di mancata approvazione delle tariffe del tributo per l'anno successivo, nei termini di cui al precedente comma 6, si intendono prorogate le tariffe in vigore.

Art. 11 - Piano finanziario

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 683, della Legge 27/12/2013, n. 147.
2. Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto da **MTR-2** di cui alla delibera n. 363/2021 dell'Autorità per regolazione dell'Energia, reti e ambiente (ARERA) e dalle successive deliberazioni e determinazioni in materia adottate dalla predetta Autorità, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
3. Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:
 - a. una dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - b. una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terziarietà rispetto al gestore.
 - d. Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti.
 - e. ARERA, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente.

Art. 12 – Tributo Giornaliero

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti e simili prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, si applica il tributo in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare. Superato tale periodo si rende applicabile la tariffa annuale del tributo. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale al 50%. La tariffa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata e per giorno di occupazione. I concessionari delle aree mercatali sono esonerati dall'applicazione del tributo rifiuti, in quanto esso è assolto con il pagamento del canone unico da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti dal Regolamento del canone unico di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

3. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, il tributo giornaliero deve essere corrisposto in modo autonomo.
4. Per le occupazioni abusive il tributo giornaliero è recuperato, con sanzioni ed interessi, con l'accertamento della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche/canone occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.
5. La tassa giornaliera, da calcolarsi in caso di occupazione non continuative facendo riferimento alla sommatoria dei giorni di occupazione nell'anno, non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro.
6. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste per la tassa annuale.
7. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della tassa rifiuti annuale.

Art. 13 - Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019.
2. Ai soggetti passivi della tassa rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA), di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. n. 124/2019 convertito in Legge n.157/2019.
3. Il tributo TEFA, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Firenze sull'importo della tassa comunale ed è versato direttamente ad essa ai sensi delle disposizioni del DM 31 luglio 2020 e 21.10.2020, dai prestatori di servizi di pagamento.

Art. 14 – Riduzioni del tributo

1. Il tributo è graduato in relazione alla distanza tra l'utenza e il più vicino punto di conferimento, come da tabella allegata al presente regolamento (**allegato A**).
2. L'interruzione temporanea del servizio di gestione dei rifiuti per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esenzione o riduzione del tributo. Nel caso in cui tale interruzione superi la durata continuativa di 30 giorni, o comunque abbia determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è ridotto di un dodicesimo per ogni mese di interruzione e comunque la misura massima del prelievo non potrà superare il 20 per cento della tariffa.
3. Per i locali e le aree delle utenze domestiche tenute a disposizione per uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 20 per cento.

4. Per i locali e le aree, diverse dalle abitazioni, adibiti ad uso stagionale, che vengono occupati o detenuti sino ad un massimo di 9 mesi continuativi, si applica una riduzione pari al 20 per cento.

4bis. La medesima riduzione del 20 per cento della Tari dovuta in base alla categoria economica di inquadramento viene prevista per le strutture agrituristiche. Qualora ricorra contestualmente la caratteristica di cui al comma 4) le percentuali di riduzione si sommano

5. Ai nuclei familiari costituiti da una sola persona, portatrice di handicap superiore al 67% e in seguito alla presentazione di idonea documentazione, verrà applicata una riduzione del 30% sulla quota variabile. Tale riduzione è estesa anche ai nuclei famigliari costituiti da più persone con all'interno portatori di handicap al 100%. In tal caso verrà applicata analoga riduzione del 30% sulla quota variabile corrispondente alla/e persona/e aventi diritto.
6. Per tutti i nuovi insediamenti non domestici che verranno avviati si prevede, per i primi tre anni dall'insediamento la seguente riduzione:
 - a. l'esenzione dalla TARI per il primo anno
 - b. la riduzione del 50% sia della quota variabile che di quella fissa per il secondo anno
 - c. la riduzione del 30% sia della quota variabile che di quella fissa per il terzo anno

La riduzione sopra descritta sarà oggetto di conferma di anno in anno in sede di approvazione delle tariffe

Ai fini dell'applicazione del tributo, per imprese di nuovo insediamento si intendono:

- a. apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa e/o legale nel territorio comunale (sede operativa e sede legale possono coincidere) a partire dal 01.01.2020;
- b. apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A a partire dal 01.01.2020.

Ai fini della data di apertura verrà fatto riferimento alle date riportate nelle visure camerali.

L'agevolazione di cui al comma 6 dovrà trovare copertura con apposite risorse a carico della fiscalità dell'Ente non potendo gravare sui contribuenti TARI. Detta riduzione potrà esser applicata, per gli anni successivi, a condizione che l'Ente annualmente adotti idoneo Atto per la previsione della somma destinata a tale misura nel Bilancio.

Sono esclusi i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate dalla ridenominazione della ragione sociale o da fusione. L'esenzione a favore delle imprese soggetto passivo TARI di cui al presente comma troverà applicazione a condizione che, oltre alla dichiarazione prevista all'art. 20 del presente regolamento, presentino, entro il termine di 90 giorni dall'insediamento, al Gestore del Servizio Rifiuti, apposita comunicazione inerente l'esistenza dei requisiti di esenzione recante la completa ragione sociale del possessore, la data di apertura della sede legale e/o unità locale nel territorio comunale, la superficie calpestabile, i riferimenti catastali degli immobili per i quali intende fruire dell'agevolazione, l'indicazione della destinazione d'uso dei locali e il numero di personale ivi impegnato. E' condizione indispensabile per poter usufruire dell'esenzione l'effettuazione della comunicazione entro i termini previsti. E' fatto obbligo agli interessati comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella comunicazione presentata (quali ad esempio cessazioni o trasferimento anticipato dell'attività ovvero concessione dell'immobile in locazione a terzi), entro i 90 giorni successivi al verificarsi della variazione stessa. Il gestore riceverà la relativa documentazione per l'aggiornamento della banca dati."

Art. 15 - Riduzioni di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o e di rifiuti speciali, siano essi pericolosi o non pericolosi, qualora non sia possibile verificare concretamente la complessiva superficie tassabile o, comunque, risulti di difficile determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, la superficie tassabile e' ridotta nella misura percentuale sotto indicate :

Tipologia di attività	% di riduzione della Superficie promiscua
AUTOCARROZZERIE	10 %

VERNICIATURA	10 %
FALEGNAMERIE	10 %
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI	10%
AUTOFFICINE ELETTRAUTO	10 %
GOMMISTI	10 %
LAVANDERIE E TINTORIE	10 %
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	10 %
TIPOGRAFIE VETRERIE	10 %

2. Per fruire della riduzione prevista da comma precedente, gli interessati devono:
- indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc....) nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, simili agli urbani, speciali pericolosi e non, esclusi dalla gestione del servizio pubblico sui rifiuti) distinti per codice CER
 - Comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate .

ART. 15-bis – Riduzioni per le utenze non domestiche in caso di uscita dal servizio pubblico

a.1. Ai sensi dell'art. 198, comma 2-bis, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

a.2. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, del Decreto Legislativo 3/04/2006, n. 152, le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i rifiuti urbani prodotti e che dimostrino di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero degli stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile del tributo. A tal fine, la scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico deve essere vincolante per almeno due anni.

a.3. Per la finalità di cui al periodo precedente, le utenze non domestiche devono presentare entro il termine del 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza della TARI dovuta, la documentazione comprovante l'integrale avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. In mancanza della documentazione o della sua idoneità a comprovare quanto richiesto, la quota variabile è dovuta.

a.4. La scelta da parte dell'utenza non domestica di servirsi del gestore del servizio pubblico o di ricorrere al mercato, deve essere comunicata al Comune entro il termine del 30 giugno di ogni anno, come previsto dall'art. 30, comma 5, del Decreto Legge 22 marzo 2021, n. 41, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato è effettuata per un periodo non inferiore a due anni. Limitatamente all'anno 2021, la comunicazione deve essere presentata entro il termine del 31 maggio 2021, con effetto dal 1° gennaio 2022. Nella comunicazione di esercizio dell'opzione di uscita dal servizio pubblico devono essere riportati il nominativo del soggetto incaricato, le tipologie e le quantità dei rifiuti urbani ordinariamente prodotte, oggetto di avvio al recupero, distinte per codice EER. Alla comunicazione deve essere allegata altresì idonea documentazione comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale per il periodo minimo di due anni con il soggetto debitamente autorizzato che effettua l'attività di recupero dei rifiuti. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve effettuarsi al momento dell'inizio del possesso o della detenzione dei locali. L'opzione per la gestione pubblica è vincolante per almeno due anni.

a.5. Qualora l'utenza non presenti la comunicazione di cui al comma precedente entro i termini di cui al medesimo comma 3, si intende che abbia optato per il servizio pubblico per la gestione dei rifiuti urbani prodotti, fatta salva la facoltà di avviare al riciclo in modo autonomo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti. Tale circostanza deve essere debitamente comunicata preventivamente al Comune o al gestore del servizio.

ART. 15 tris – Procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero o riciclo dei rifiuti urbani conferiti al di fuori del servizio pubblico di raccolta da parte delle utenze non domestiche

Le utenze non domestiche che conferiscono in tutto o in parte i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico presentano entro il 31 gennaio di ciascun anno, ai fini della esenzione ovvero della riduzione della componente tariffaria rapportata ai rifiuti conferiti al servizio pubblico, al soggetto competente alla gestione della TARI, idonea documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente.

La documentazione attestante le quantità di rifiuti effettivamente avviate a recupero o a riciclo nell'anno solare precedente deve essere presentata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata o di altro strumento telematico in grado di assicurare, la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, e deve contenere almeno le seguenti informazioni:

- a. i dati identificativi dell'utente, tra i quali: denominazione societaria o dell'ente titolare dell'utenza, partita IVA o codice fiscale per i soggetti privi di partita IVA codice utente;
- b. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'utente;
- c. i dati identificativi dell'utenza: codice utenza, indirizzo e dati catastali dell'immobile, tipologia di attività svolta;

- d. i dati sui quantitativi di rifiuti complessivamente prodotti, suddivisi per frazione merceologica;
- e. i dati sui quantitativi di rifiuti, suddivisi per frazione merceologica, effettivamente avviati a recupero o riciclo al di fuori del servizio pubblico con riferimento all'anno precedente, quali risultanti dalla/e attestazione/i rilasciata/e dal/i soggetto/i che effettua/no l'attività di recupero o riciclo dei rifiuti stessi che devono essere allegata alla documentazione presentata;
- f. i dati identificativi dell'impianto/degli impianti di recupero o riciclo cui sono stati conferiti tali rifiuti (denominazione o ragione sociale, partita IVA o codice fiscale, localizzazione, attività svolta).

Entro sessanta (60) giorni lavorativi dalla data di ricevimento della documentazione, l'ufficio competente alla gestione del tributo e rapporto con gli utenti comunica l'esito della verifica all'utente.

Art. 16 – Agevolazioni

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, agevolazioni per la raccolta differenziata, previste dalle vigenti normative – art.1 comma 658 legge 27/12/2013 n.147 – sono determinate, su base comunale e collettiva, nel preventivo del costo del servizio che genera, mediante il piano economico finanziario, la tariffa stessa.

2. A favore delle utenze domestiche che dichiarano di provvedere al compostaggio domestico, richiesta da presentare al Gestore tramite appositi moduli, è concessa una riduzione del tributo, da applicarsi in sede di conguaglio, secondo la scontistica prevista all'**allegato B** al presente regolamento. L'ente gestore del servizio verifica l'effettivo utilizzo di tale modalità di smaltimento.

3. Ai sensi dell'art.7 comma 1 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di uno sconto ad ogni utenza domestica in funzione della partecipazione ai servizi di raccolta differenziata. L'attribuzione delle raccolte differenziate alle utenze domestiche viene effettuata dal Gestore sulla base delle quantità desunte dalle raccolte collettive e individuali. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'**allegato B**.

4. Ai sensi dell'art. 7 comma 2 del DPR 158/99 è determinata l'applicazione di una riduzione ad ogni utenza non domestica che destina a recupero rifiuti e presenta al gestore, in tempo utili, la relativa ed idonea documentazione, in relazione alle valorizzazioni ed alle limitazioni indicate nell'**allegato B**.

5. Le utenze non domestiche appartenenti a specifiche categorie, per le quali sono organizzati dal Gestore specifici servizi di raccolta differenziata, usufruiranno di una riduzione in funzione della quantità di rifiuti consegnati. La valorizzazione della riduzione è riportata nell'**allegato B**. Alle utenze non domestiche che esercitano le attività indicate nell'allegato *L quinquies*, come quelle che pur non ricomprendono in elenco sono a queste similiper natura, che dimostrino di avere avviato al recupero autonomo alcune frazioni di rifiuti simili agli urbani, è riconosciuta una riduzione della quota variabile del tributo in proporzione alla quantità avviate a recupero a norma di legge. Il valore della riduzione è determinata dal prodotto tra la quantità di rifiuti che l'utenza dimostra di avere avviato al recupero, nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati, e il valore unitario della riduzione così come riportato nell'**Allegato B**

Art. 17 - Altre riduzioni e agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della L. 147/2013 il Consiglio Comunale può deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni per le utenze domestiche e/o per le utenze non domestiche, per finalità sociali, equitative, di sostegno allo sviluppo del territorio e per altre ragioni di

rilevante interesse pubblico, tra le quali il sostegno alle imprese interessate da riduzione attività a causa dell' emergenza COVID consentito dal D.L. n. 73/2021 .

2. La copertura finanziaria per le riduzioni di cui al comma che precede può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso alle risorse derivanti dal riparto del Fondo previsto dall'art. 6 del D.L. n. 73/2021, ovvero a risorse proprie derivanti dalla fiscalità generale o da avanzi vincolati delle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate. Per le riduzioni di cui all'art. 6 del DL n. 73/21 nessun onere potrà gravare su altri contribuenti.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, sono approvate le riduzioni ed agevolazioni di cui ai commi precedenti, con indicazione della misura dell'agevolazione, della componente fissa e/o variabile su cui applicarla, dei requisiti e delle modalità di accesso, e del limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, a copertura delle stesse.
4. Le riduzioni sono applicate di regola a conguaglio, anche tramite il rimborso delle somme che eventualmente fossero già state versate.»

Art. 18 - Cumulabilità di riduzioni ed agevolazioni

In nessun caso la somma delle riduzioni e delle agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare la soglia del 70% del tributo dovuto.

Art. 19 - Riscossione

La TARI è versata direttamente al Comune, tramite modello di pagamento inviato unitamente all'avviso e comunque secondo le modalità indicate nello stesso.

Il Comune provvede all'invio ai contribuenti, per posta semplice, di un apposito avviso di pagamento, con annessi i modelli di pagamento precompilati, sulla base delle dichiarazioni presentate e degli accertamenti notificati, contenente l'importo dovuto per la tassa sui rifiuti e il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree su cui è applicata la tassa sui rifiuti, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7 della L. 212/2000, nonché tutte le indicazioni contenute nella Delibera ARERA n. 444/2019, a partire dall'entrata in vigore delle disposizioni in essa contenute. In particolare è previsto l'invio di un documento di riscossione in formato cartaceo, fatta salva la scelta dell'utente di ricevere il documento medesimo in formato elettronico. A tal fine l'avviso di pagamento contiene specifiche indicazioni che consentano agli utenti di optare per la sua ricezione in formato elettronico, con la relativa procedura di attivazione. Rimangono valide le richieste di invio in formato elettronico già acquisite dal precedente Gestore.

Il pagamento degli importi dovuti sarà suddiviso in tre rate come segue:

- **30 giugno:** periodo gennaio - aprile dell'anno in corso ;
- **30 settembre:** rata periodo maggio – agosto ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente;
- **2 dicembre:** rata periodo settembre - dicembre dell'anno in corso.

Il versamento della rata tari in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno, quindi terza rata con scadenza al 2 dicembre, deve essere effettuato sulla base della delibera tariffaria pubblicata sul sito del

MEF entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, a saldo della tassa dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.

Per l'anno 2023 le rate di versamento sono previste con le seguenti scadenze:

- a. 31 luglio: 1° rata periodo gennaio - aprile dell'anno 2023;
- b. 30 settembre: 2° rata periodo maggio – agosto dell'anno 2023;
per le rate di cui alle lettere a) e b) viene emesso un unico avviso di pagamento, con possibilità di versamento anche in un'unica soluzione e saranno adottate le tariffe deliberate l'anno precedente;
- c. 2 dicembre: rata periodo settembre – dicembre dell'anno 2023 ed eventuale conguaglio, positivo o negativo, dell'anno precedente.

L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.

Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.

Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.

La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti i modelli di pagamento preventivamente compilati.

Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali non risulta attribuito il servizio di gestione dei rifiuti.

Art. 19 bis Presentazione di richieste scritte di informazioni relative e richieste di rettifica degli importi addebitati e richiesta di rateizzazione

Il contribuente può presentare richieste di informazioni relative all'applicazione del tributo ed al servizio di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti e richieste di rettifica degli importi addebitati. Le richieste di rettifica degli importi addebitati sono presentate utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune, scaricabili dall'home page del sito internet istituzionale, disponibili presso gli uffici comunali. Sono comunque valide le richieste inviate senza utilizzare i modelli comunali, purché contenenti i dati identificativi dell'utenze (nome, cognome, codice fiscale, recapito postale e di indirizzo di posta elettronica, codice utente, indirizzo dell'utenza, coordinate bancari e/o postali per l'eventuale accredito degli importi addebitati).

Il Comune invia la risposta motivata agli stessi entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, per le richieste scritte di informazioni, ed entro 60 giorni lavorativi, per le richieste di rettifica degli importi addebitati, fatti salvi eventuali diversi termini previsti dalla disciplina dei procedimenti amministrativi.

Le risposte di cui al comma precedente sono formulate in modo chiaro e comprensibile, utilizzando una terminologia di uso comune, e riportano in seguenti contenuti minimi:

- a. il riferimento alla richiesta scritta di informazioni o di rettifica degli importi dovuti;
- b. il codice identificativo del riferimento organizzativo del gestore incaricato di fornire, ove necessario, eventuali chiarimenti.

- c. Nel caso richiesta di rettifica degli importi addebitati, devono essere riportati nella risposta, oltre agli elementi indicati nel comma precedente:
- d. la valutazione documentata effettuata dal Comune rispetto alla fondatezza o meno della lamentela presentata nel reclamo, corredata dai riferimenti normativi applicati;
- e. la descrizione e i tempi delle azioni correttive poste in essere dal Comune;
- f. la valutazione della fondatezza o meno della richiesta di rettifica corredata dalla documentazione e dai riferimenti normativi da cui si evince la correttezza delle tariffe applicate in conformità alla normativa vigente;
- g. il dettaglio del calcolo effettuato per l'eventuale rettifica;
- h. l'elenco dell'eventuale documentazione allegata.

Art. 19 ter L'ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento

È ammessa la possibilità di ulteriore rateizzazione di ciascuna delle rate di cui al precedente art. 19-bis:

- agli utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- a ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate, (individuati secondo i criteri definiti dall'Ente territorialmente competente);
- qualora l'importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due (2) anni.

Art. 20 – Dichiarazione di inizio occupazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e, in particolare, l'inizio, la variazione e la cessazione dell'utenza, la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni, il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei possessori o detentori.
2. Ai fini del comma 1, la dichiarazione del tributo, corrispondente, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 15/2022/R/rif, alla richiesta di attivazione del servizio, deve essere presentata dall'utente all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a mezzo posta, via *e-mail* o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla *home page* del sito internet del Comune/gestore, disponibile presso gli sportelli fisici. Ai soli fini della erogazione del servizio, la richiesta di attivazione produce i suoi effetti dalla data in cui ha avuto inizio il possesso o la detenzione dell'immobile come indicato nella richiesta dell'utente. Ai fini della nascita della obbligazione tributaria, rileva la data di inizio del possesso o della detenzione dell'immobile, a prescindere dalla data indicata dall'utente nella richiesta.
3. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di attivazione del servizio;
 - b. il codice utente e il codice utenza;

- c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, l'attivazione del servizio.

4. La dichiarazione del tributo e connessa richiesta di attivazione deve contenere i seguenti elementi:
-Utenze domestiche

- a. Generalità dell'occupante/detentore/possessore in qualità di utente, il codice fiscale, la residenza, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Dati identificativi dell'utenza: dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico e di numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Numero degli occupanti;
- e. Generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. Data di inizio o cessazione del possesso o della detenzione dei locali o in cui è intervenuta la variazione, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione, ai sensi del DPR 445/2000;
- g. La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.

-Utenze non domestiche

- a) Denominazione della ditta o ragione sociale della società in qualità di utente, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, PEC, il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica;
- b) Generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c) Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d) Dati catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo del numero civico e dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati e loro partizioni interne;
- e) Indicazione dell'eventuale parte della superficie produttiva di rifiuti speciali;
- f) Data di inizio o di cessazione del possesso o della detenzione o di variazione degli elementi denunciati.
- g) La sussistenza o il venir meno dei presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
- h) La dichiarazione deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invia per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

- 5. Le dichiarazioni, ivi comprese quelle inerenti le riduzioni/agevolazioni, a suo tempo presentate al Comune ai fini dell'applicazione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (TARSU) e della TARES mantengono la loro validità ai fini TARI se compatibili, eventualmente opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della tassa sui rifiuti. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti sulle banche dati a disposizione dell'ente, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 27/12/2000, n. 212.
- 6. In caso di mancata presentazione della dichiarazione nei termini previsti il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato la detenzione o il possesso dei locali e delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.
- 7. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di privacy e trattamento dei dati, anche sensibili.

ART. 20-bis - DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE O CESSAZIONE

1. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione del tributo, corrispondente alla richiesta di attivazione del servizio di cui all'art. 20 ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo.
2. Le dichiarazioni del tributo corrispondenti alle richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere presentate all'ufficio del Comune competente alla gestione della TARI entro novanta (90) giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta, tramite e-mail o mediante sportello fisico, compilando l'apposito modulo scaricabile dalla home page del sito internet del Comune/gestore, in modalità anche stampabile, disponibile presso gli sportelli fisici.
3. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
4. L'ufficio del Comune competente alla gestione della Tari è tenuto a formulare in modo chiaro e comprensibile il riscontro alla dichiarazione corrispondente alla richiesta di variazione e di cessazione del servizio, indicando nella stessa i seguenti elementi minimi:
 - a. il riferimento alla richiesta di variazione o di cessazione del servizio;
 - b. il codice identificativo del riferimento organizzativo dell'ufficio comunale che ha preso in carico la richiesta;
 - c. la data a partire dalla quale decorre, ai fini del pagamento della TARI, la variazione o cessazione del servizio.
 - d. il recapito postale, di posta elettronica o fax al quale inviare la comunicazione o la richiesta;
 - e. dati identificativi dell'utente, tra i quali cognome, nome, codice fiscale o denominazione societaria e partita IVA, e codice utente, indicando dove è possibile reperirlo;
5. Il modulo per le richieste di variazione e di cessazione del servizio deve contenere almeno i seguenti campi obbligatori:
 - a. il recapito postale e l'indirizzo di posta elettronica dell'utente;
 - b. i dati identificativi dell'utenza: indirizzo, dati catastali, superficie dell'immobile e codice utenza, indicando dove è possibile reperirlo;
 - c. l'oggetto della variazione;
 - d. la data in cui è intervenuta la variazione o cessazione del servizio, adeguatamente documentata anche mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 445/00.
6. Resta salva la possibilità di dimostrare con idonea documentazione gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva, ai sensi delle norme che regolano il rapporto tributario ovvero nel caso in cui il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio. In deroga a quanto disposto dal precedente comma 6, gli effetti delle richieste di variazione di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3/04/2006, n. 152, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della comunicazione
7. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine indicato nel comma 2 del presente articolo ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Le dichiarazioni del tributo e connesse richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
8. Nel caso di decesso del contribuente, fermo restando quanto previsto dai precedenti commi 5 e 6, i familiari, i conviventi/coobbligati in solido o gli eredi dello stesso sono tenuti a dichiarare all'ente il nominativo del nuovo soggetto passivo.
9. Qualora non venga provveduto entro il termine di cui al comma 2, l'Ente potrà inviare avvisi di pagamento senza alcuna agevolazione o riduzione a nome di uno qualsiasi dei coobbligati in solido o degli eredi, senza che gli stessi possano contestare tale emissione. Qualora non sia possibile rintracciare, stante la mancanza di una successione o di conviventi, nessun erede o coobbligato in solido, l'omissione di dichiarazione da parte di questi sarà sanzionata come da successivo art. [34](#).

Art. 20 ter. Dichiarazione di uscita dal servizio

1. La dichiarazione con cui le utenze non domestiche esprimono l'opzione di ricorso al mercato per tutti i rifiuti simili agli urbani, ai sensi dell'art. 30 comma 5° della legge n. 69/2021 di conversione del DL n. 41/21, va presentata al Gestore affidatario del servizio rifiuti nei seguenti termini e contenuti previsti dalla legge n. 69/2021:
 - a. Per il 2021 entro il termine perentorio del 31 maggio 2021 con efficacia dal 01.01.2022
 - b. Per gli anni successivi al 2021, entro il 30 giugno con efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. La dichiarazione in forma di autocertificazione deve contenere:
 - 1.a) L'indicazione dei codici EER dei rifiuti simili agli urbani da conferire e la stima quantitativa sulla base della produzione dell'anno precedente
 - 1.b) La durata del periodo, non inferiore a 5 anni consecutivi, per il quale si intende conferire tali rifiuti al libero mercato:
 - 1.c) L'indicazione del/i contraente/i privato/i del/i quale ci si avvale per l'avvio a recupero con il quale si è concluso un accordo anche solo annuale.
 - 1.d) Per l'eventuale rientro nel servizio pubblico di gestione rifiuti, prima del termine di 5 anni, la dichiarazione va presentata al Gestore del servizio entro il 30 giugno di ogni anno. Il Gestore valuta di riprendere il servizio dall'anno successivo, se ciò è compatibile con l'organizzazione del servizio e con l'equilibrio generale del sistema di raccolta dei rifiuti urbani.
 - 1.e) La mancata presentazione della dichiarazione comporta la permanenza nel servizio pubblico di gestione rifiuti.
 - 1.f) Le attività industriali con capannoni di produzione, ai fini dell'esenzione di tali superfici dalla Tari, dovranno produrre una dichiarazione indicante le superfici e l'effettivo utilizzo o destinazione delle stesse.
 - 1.g) Nella dichiarazione, le imprese dovranno indicare le superfici della produzione e dei magazzini o depositi funzionalmente connessi alla produzione, in cui si producono esclusivamente rifiuti speciali ai sensi dell'art. 184 comma 3° del Dlgs n. 152/2006 modificato dall'art. 6 del Dlgs n. 116/2020
2. La liquidazione degli acconti è effettuata fino alla definitiva approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento, in base alle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.
3. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
4. Il tributo non è dovuto se di importo uguale o inferiore a 12 euro; tale importo si intende riferito al tributo dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto. Se la singola rata è d'importo inferiore a 12 euro, il tributo verrà liquidato nella rata successiva.
5. La Giunta Comunale può stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari.
6. La TARI viene riscossa dal Comune, che provvede ad inviare ai contribuenti, almeno 20 giorni prima delle scadenze, i modelli di pagamento preventivamente compilati. E' data facoltà al contribuente di richiedere l'invio dei predetti avvisi tramite posta elettronica e/o di ritirarli presso l'Ufficio Tari preposto

Art. 21 - Rimborsi e compensazione

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Fermo restando il termine per la conclusione del procedimento di rimborso di 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, previsto dall'art. 1 comma 164, della Legge 27/12/2006, n. 296, laddove sia richiesto dalla regolamentazione dell'ARERA per lo schema regolatorio in cui è inserita la gestione del servizio integrato dei rifiuti del Comune, lo stesso provvede al rimborso entro 120 giorni lavorativi, periodo che intercorre dalla data di ricevimento della richiesta e che termina con la data di accredito della somma erroneamente addebitata.
3. Il rimborso avviene attraverso:
 - a. la detrazione dell'importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile;
 - b. rimessa diretta, nel caso in cui l'importo da accreditare sia superiore a quanto addebitato nel documento di riscossione o qualora la data di emissione del primo documento di riscossione utile non consenta il rispetto del termine dei 120 giorni lavorativi;
 - c. In ogni caso l'importo dovuto viene accreditato nel primo documento di riscossione utile, se inferiore a cinquanta (50) euro;

Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del vigente tasso legale a decorrere dalla data dell'eseguito versamento;

Le somme da rimborsare possono su richiesta del contribuente, avanzata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al Comune stesso a titolo di TARI.

La compensazione è subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso.

Non si rimborsano le somme fino a euro 12,00.

Art. 22 - Funzionario responsabile

1. Con delibera di Giunta Comunale viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. In caso di affidamento in concessione della gestione del tributo, il funzionario responsabile è nominato dal Concessionario.

Art. 23 - Verifiche ed accertamenti

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia di cui al precedente art. 20. A tal fine può:

- inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta

rilevazione, l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.
- utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.

- Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento

Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono tenuti a collaborare con l'ufficio tributi, trasmettendo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, la documentazione necessaria per il controllo, quali, ad esempio, copia delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree, dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti, delle variazioni dei componenti i nuclei familiari nonché delle variazioni di residenza e domicilio.

Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006 e del comma 792 e seguenti della L. 160/2019, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese.

L'avviso di accertamento esecutivo specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tassa sui rifiuti, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, spese di notifica e spese di riscossione, da versare in unica rata entro il termine di presentazione del ricorso, e contiene l'intimazione che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio degli oneri di riscossione e degli ulteriori interessi di mora, senza la preventiva notifica della cartella o dell'ingiunzione di pagamento. L'avviso è sottoscritto dal funzionario designato dal Comune per la gestione della TARI. Gli accertamenti divenuti definitivi, perchè non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

Art. 24 - Sanzioni ed interessi

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo risultante dalla dichiarazione viene irrogata la sanzione prevista dall'art. 13 del D.Lgs. 18/12/1997, n. 471 e successive modificazioni ed integrazioni Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 32, comma 1 lett. a) entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge

3. Le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.

4. Sulle somme dovute si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 25 - Riscossione coattiva

In mancanza di pagamento dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 33, entro il termine di proposizione del ricorso, l'avviso diviene titolo esecutivo ai sensi della L. 160/2019 con l'attivazione delle procedure per la riscossione coattiva previste dalle normative vigenti.

Art. 26 - Norme transitorie e finali

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal 1° Gennaio 2023.
2. Rimane ferma l'applicazione di tutte le relative norme legislative e regolamentari per lo svolgimento dell'attività di accertamento, riscossione e rimborso del tributo relativo alle annualità pregresse.
3. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rimanda alle disposizioni normative in materia.

Art. 27 - Contenzioso

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale,
3. l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.

Art. 28 - Clausola di adeguamento

Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modifiche normative sopravvenute.

ALLEGATO A

PARAMETRI PER LA DEFINIZIONE DELLE ZONE TARIFFARIE	ZONE
	A/B/C
Descrizione	Area urbana e sua periferia immediata, centri frazionali e nuclei abitativi più significativi
Distanza in linea d'aria dalla postazione di raccolta di rifiuti indifferenziati (cassonetti) più vicina alla proprietà privata	entro 300 metri
Coefficiente di zona	1,058

ALLEGATO B

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE	Compostaggio domestico
	5,164569

Agevolazione per raccolte differenziate DOMESTICHE presso CDR	Carta/cartone	Vetro/Plastica/Lat tine	Oli e batterie	RAEE *
	0,1548371	0,1548371	0,1548371	4

* Si riconosce lo sconto di 4,00 € per ogni conferimento ai CDR di una tipologia dei seguenti elettrodomestici fuori uso: TV/MONITOR, FRIGORIFERI/CONDIZIONATORI/CONGELATORI, LAVATRICI/LAVASTOVIGLIE/ASCIUGATRICI per un massimo di 3 conferimenti l'anno.

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e	Cartone	Vetro/Plastica/Lat tine
	0,1548371	0,1548371

Agevolazione per raccolte differenziate NON DOMESTICHE (categorie 22,23,24 e	Cartone	Vetro/Plastica/Lat tine
	0,1548371	0,1548371

	€/kg	
Agevolazione per rifiuti assimilati agli urbani avviati a recupero dal produttore.		
	0,0154837	

L'ammontare annuale dell'agevolazione non può essere maggiore del 50 % della quota variabile della tariffa.

ALLEGATO C

CODICE	SINTESI DESCRIZIONE	Categoria	Note	Categoria alt.	Note
COLTIVAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA					
011110	COLTIVAZIONE DI CEREALI ESCLUSO IL RISO	3			
011120	COLTIVAZIONE DI SEMI OLEOSI	3			
011130	COLTIVAZIONE DI LEGUMI DA GRANELLA	3			
011140	COLT. MISTE CEREALI, LEGUMI, SEMI OLEOSI	3			
011200	COLTIVAZIONE DI RISO	3			
011310	COLT. ORTAGGI IN PIENA ARIA	3			
011320	COLT. DI ORTAGGI IN COLTURE PROTETTE	3			
011330	COLTIVAZIONE DI BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	3			
011340	COLTIVAZIONE DI PATATE	3			
011400	COLTIVAZIONE DI CANNA DA ZUCCHERO	3			
011500	COLTIVAZIONE DI TABACCO	3			
011600	COLT. DI PIANTE PER FIBRE TESSILI	3			
011910	COLTIVAZIONE DI FIORI IN PIENA ARIA	3			
011920	COLT. DI FIORI IN COLTURE PROTETTE	3			
011990	COLT. DI PIANTE DA FORAGGIO	3			
012100	COLTIVAZIONE DI UVA	3			
012200	COLT. DI FRUTTA TROPICALE E SUBTROPICALE	3			
012300	COLTIVAZIONE DI AGRUMI	3			
012400	COLT. DI POMACEE E FRUTTA A NOCCIOLO	3			
012500	COLT. ALB. FRUTTA, FRUTTI BOSCO / GUSCIO	3			
012600	COLTIVAZIONE DI FRUTTI OLEOSI	3			
012700	COLT. PIANTE PRODUZIONE DI BEVANDE	3			
012800	COLT. DI SPEZIE, PIANTE AROM. E FARM.	3			
012900	COLT. DI ALTRE COLTURE PERMANENTI	3			
013000	RIPRODUZIONE DELLE PIANTE	3			
014100	ALL. BOVINI, BUFAL. LATTE, PROD. LATTE CRUDO	3			
014200	ALL. DI BOVINI E BUFALINI DA CARNE	3			
014300	ALLEVAMENTO DI CAVALLI E ALTRI EQUINI	3			
014400	ALLEVAMENTO DI CAMELLI E CAMELIDI	3			
014500	ALLEVAMENTO DI OVINI E CAPRINI	3			
014600	ALLEVAMENTO DI SUINI	3			
014700	ALLEVAMENTO DI POLLAME	3			
014910	ALLEVAMENTO DI CONIGLI	3			
014920	ALLEVAMENTO DI ANIMALI DA PELLICCIA	3			
014930	APICOLTURA	3			
014940	BACHICOLTURA	3			
014990	ALLEVAMENTO DI ALTRI ANIMALI NCA	3			
015000	COLT. AGRICOLE PER ALL. ANIMALI	3			
016100	ATTIVITA' SUPPORTO ALLA PROD. VEGETALE	3			
016201	ATTIVITA' DEI MANISCALCHI	3			
016209	ALTRE ATTIVITA' SUPPORTO PROD. ANIMALE	3			

016300 ATTIVITA' CHE SEGUONO LA RACCOLTA	3			
016401 PULITURA E CERNITA DI SEMI E GRANAGLIE	3			
016409 ALTRE LAVORAZIONI DI SEMENTI PER SEMINA	3			
017000 CACCIA,CATTURA ANIMALI,SERVIZI CONNESSI	3			
UTILIZZAZIONE AREE FORESTALI				
021000 SILVICOLTURA E ALTRE ATTIVITA' FORESTALI	3			
022000 UTILIZZO DI AREE FORESTALI	3			
023000 RACCOLTA PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI	3			
024000 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA	3			
PESCA E ACQUACOLTURA				
031100 PESCA ACQ.MARINE/LAGUNARI, SERVIZI CONN.	3			
031200 PESCA IN ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
032100 ACQ.COLT. MARE, LAGUNA, SERVIZI CONN.	3			
032200 ACQ.COLT. ACQUE DOLCI E SERVIZI CONNESSI	3			
ESTRAZIONE CARBONE				
051000 ESTRAZIONE DI ANTRACITE E LITANTRACE	20	(1)		
052000 ESTRAZIONE DI LIGNITE	20	(1)		
ESTRAZIONE PETROLIO				
061000 ESTRAZIONE DI PETROLIO GREGGIO	20	(1)		
062000 ESTRAZIONE DI GAS NATURALE	20	(1)		
ESTRAZIONI METALLIFERE				
071000 ESTRAZIONE MINERALI METALLIFERI FERROSI	20	(1)		
072100 ESTRAZIONE MINERALI DI URANIO E DI TORIO	20	(1)		
072900 ESTRAZIONE ALTRI MIN. METALL.NON FERROSI	20	(1)		
ESTRAZIONI MINERALI				
081100 ESTR. PIETRE ORNAM/COSTR/CALCAREE/ECC.	20	(1)		
081200 ESTR. GHIAIA, SABBIA, ARGILLE E CAOLINO	20	(1)		
089100 ESTR. MIN. IND. CHIMICA/FERTILIZZANTI	20	(1)		
089200 ESTRAZIONE DI TORBA	20	(1)		
089300 ESTRAZIONE DI SALE	20	(1)		
089901 ESTRAZIONE DI ASFALTO E BITUME NATURALE	20	(1)		
089909 ESTR. DI POMICE E DI ALTRI MINERALI NCA	20	(1)		
SUPPORTO ALLE ESTRAZIONI				
091000 SUPP. ESTR. PETROLIO E DI GAS NATURALE	20	(1)		
099001 SUPPORTO ESTRAZIONE PIETRE ORNAMENTALI	20	(1)		
099009 ALTRE ATTIVITA' DI SUPP. ALL'ESTRAZIONE	20	(1)		
INDUSTRIE ALIMENTARI				
101100 PROD CARNE NON VOLATILI E PROD. MACELLAZ.	20	(1)	25	(1a)
101200 PROD. CARNE VOLATILI E PROD. LORO MACELL.	20	(1)	25	(1a)
101300 PRODUZ. PROD. A BASE DI CARNE ANCHE VOLATI	20	(1)	25	(1a)
102000 LAVOR. E CONSERVAZ. PESCE CROST. MOLLU.	20	(1)		
103100 LAVORAZIONE E CONSERVAZIONE DELLE PATATE	20	(1)		
103200 PRODUZIONE DI SUCCHI DI FRUTTA E ORTAGGI	20	(1)		
103900 LAVOR. E CONSERV. FRUTT. E ORTAGG. NO SUCCHI	20	(1)		
104110 PROD. OLIO OLIVA, OLIVE PREVAL. NO PROPRIE	20	(1)		
104120 PROD OLIO DA SEMI O FRUTT. PREV. NO PROPRI	20	(1)		
104130 PROD. OLI E GRASSI ANIMALI	20	(1)		
104200 PROD. DI MARGARINA E GRASSI COMMEST. SIMILI	20	(1)		
105110 TRATTAMENTO IGIENICO DEL LATTE	20	(1)		

105120 PRODUZIONE DEI DERIVATI DEL LATTE	20	(1)	25	(1a)
105200 PROD. GELATI NO VENDITA DIRETTA PUBBLICO	20	(1)		
106110 MOLITURA DEL FRUMENTO	20	(1)		
106120 MOLITURA DI ALTRI CEREALI	20	(1)		
106130 LAVORAZIONE DEL RISO	20	(1)		
106140 ALTRE LAVORAZIONI DI SEMI E GRANAGLIE	20	(1)		
106200 PROD. AMIDI E AMIDACEI (SI OLIO DI MAIS)	20	(1)		
107110 PROD. PRODOTTI DI PANETTERIA FRESCHI	20	(1)	25	(1a)
107120 PRODUZIONE DI PASTICCERIA FRESCA	20	(1)	24	(1b)
107200 PROD. FET. BISCOTT., BISCOTI E PASTE CONSERV.	20	(1)		
107300 PROD. PASTE ALIMENT., CUSCUS E FARIN. SIMIL.	20	(1)	25	(1a)
108100 PRODUZIONE DI ZUCCHERO	20	(1)		
108200 PROD. CACAO POLVERE, CIOCC., CARAM. E CONFETTI	20	(1)		
108301 LAVORAZIONE DEL CAFFE'	20	(1)		
108302 LAVOR. TE' E DI ALTRI PREP. PER INFUSI	20	(1)		
108400 PRODUZIONE DI CONDIMENTI E SPEZIE	20	(1)		
108501 PROD. PIATTI PRONTI CON CARNE E POLLAME	20	(1)		
108502 PROD. PIATTI PRONTI CON PESCE SI FISHCHIPS	20	(1)		
108503 PROD. PIATTI PRONTI A BASE DI ORTAGGI	20	(1)		
108504 PRODUZIONE DI PIZZA CONFEZIONATA	20	(1)		
108505 PROD PIATTI PRONTI A BASE DI PASTA	20	(1)		
108509 PROD. PASTI E PIATTI PRONTI ALTRI ALIMENTI	20	(1)		
108600 PROD. PREPAR. OMOGENEIZZATI E ALIM. DIETETICI	20	(1)		
108901 PRODUZIONE DI ESTRATTI E SUCCHI DI CARNE	20	(1)		
108909 PROD. ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI NCA	20	(1)		
109100 PROD. MANGIMI PER ANIMALI ALLEVAMENTO	20	(1)		
109200 PROD. ALIMENTI ANIMALI DA COMPAGNIA	20	(1)		
INDUSTRIA BEVANDE				
110100 DISTILL RETTIFICA E MISCELAT ALCOLICI	20	(1)		
110210 PROD. DI VINI DA TAVOLA E V.P.Q.R.D.	20	(1)		
110220 PROD. VINO SPUMANTE E ALTRI VINI SPECIALI	20	(1)		
110300 PROD. SIDRO E ALTRI VINI A BASE DI FRUTTA	20	(1)		
110400 PROD. ALTRE BEVAN FERMENT NON DISTILLATE	20	(1)		
110500 PRODUZIONE DI BIRRA	20	(1)		
110600 PRODUZIONE DI MALTO	20	(1)		

110700 IND. BIBITE ANALCOL, ACQUE MIN E IN BOTTI	20	(1)		
INDUSTRIA TABACCO				
120000 INDUSTRIA DEL TABACCO	20	(1)		
INDUSTRIE TESSILI				
131000 PREPARAZIONE E FILATURA DI FIBRE TESSILI	20	(1)		
132000 TESSITURA	20	(1)		
133000 FINISSAGGIO DEI TESSILI	20	(1)		
139100 FABBRICAZIONE DI TESSUTI A MAGLIA	20	(1)		
139210 CONFEZIONAMENTO BIANCHERIA	20	(1)		
139220 FABBRIC. ARTICOLI IN MATERIE TESSILI NCA	20	(1)		
139300 FABBRICAZIONE DI TAPPETI E MOQUETTE	20	(1)		
139400 FABBRIC. SPAGO, CORDE, FUNI E RETI	20	(1)		
139500 FABBRIC. TESSUTI NON TESSUTI NO ABBIGLIAM.	20	(1)		

139610 FABB. NASTGRI, ETICHETT E PASSAMA TESSILI	20	(1)		
139620 FABBRIC. ALTRI ART TESSILI TECNICI INDUST.	20	(1)		
139910 FABBRICAZIONE DI RICAMI	20	(1)		
139920 FABBRICAZIONE DI TULLE, PIZZI E MERLETTI	20	(1)		
139990 FABB. FELTRO E ARTICOLI TESSILI DIVERSI	20	(1)		
CONFEZIONE ABBIGLIAMENTO IN PELLE				
141100 CONFEZ. DI ABBIGL. IN PELLE E SIMILPELLE	20	(1)		
141200 CONFEZ. CAMICI DIVISE E ALTRI IND. DA LAV.	20	(1)		
141310 CONF. IN SERIE DI ABBIGLIAMENTO ESTERNO	20	(1)		
141320 SARTORIE E CONF. SU MISURA DI ABBIGL. ESTER.	20	(1)		
141400 CONFEZ. CAMICE T-SHIRT E BIANCHERIA INTIMA	20	(1)		
141910 CONFEZ. VARIE E ACCESSORI PER L'ABBIGL.	20	(1)		
141921 FABB. CALZATURE IN MAT. TESSILE NO SUOLE	20	(1)		
141929 CONFEZ. ABBIGL. SPORT E INDUM. PARTICOLARI	20	(1)		
142000 CONFEZIONE DI ARTICOLI IN PELLICCIA	20	(1)		
143100 FABB. ARTICOLI DI CALZETTERIA IN MAGLIA	20	(1)		
143900 FABB. PULLOVER E ARTICOLI SIMILI A MAGLIA	20	(1)		
FABBRICAZIONE ARTICOLI IN PELLE				
151100 PREP. CONC. CUIOIO PELLE PREP. TINTA. PELLICC.	20	(1)		
151201 FABB. FRUSTINI E SCUDISCI PER EQUITAZIONE	20	(1)		
151209 FABB. ART. DA VIAGGIO PELLETT. E SELLERIA	20	(1)		
152010 FABBRICAZIONE DI CALZATURE	20	(1)		
152020 FABB. DI PARTI IN CUIOIO PER CALZATURE	20	(1)		
INDUSTRIA LEGNAME E SUGHERO				
161000 TAGLIO E PIALLATURA DEL LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162100 FABB. FOGLI DA IMPIALL. E PANNEL. CON LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162200 FABB. PAVIMENTI IN PARQUET ASSEMBLATO	20	(1)	18	(1c)
162310 FABB. PORTE FINES. IN LEGNO (NO BLINDATE)	20	(1)	18	(1c)
162320 FABB. ALTRI ELEMEN. IN LEGNO PER L'EDILIZ.	20	(1)	18	(1c)
162400 FABBRICAZIONE DI IMBALLAGGI IN LEGNO	20	(1)	18	(1c)
162911 FABB. DI PARTI IN LEGNO PER CALZATURE	20	(1)	18	(1c)
162912 FABB. MANICI DI OMBRELL BASTONI E SIMILE	20	(1)	18	(1c)
162919 FABB. ALTRI PROD VARI IN LEGNO NO MOBILI	20	(1)	18	(1c)
162920 FABB. PROD. DELLA LAVORAZIONE DEL SUGHERO	20	(1)	18	(1c)
162930 FABB. ART. IN PAGLIA E MAT. DA INTRECCIO	20	(1)	18	(1c)
162940 LABORATORI DI CORNICIAI	20	(1)	18	(1c)
FABBRICAZIONE PRODOTTI DI CARTA				
171100 FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA	20	(1)		
171200 FABBRICAZIONE DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
172100 FABB. IMBALL. CARTA CARTONE ONDUL. NO PRESS.	20	(1)		
172200 FABB. P.IGIEN-SANIT. DOM. CARTA, OVATTA, CELL.	20	(1)		
172301 FABB P. CARTOTEC SE STAMPA NO PRIM CARAT	20	(1)		
172309 FABB. ALTRI PRODOTTI CARTOTECNICI	20	(1)		
172400 FABBRICAZIONE DI CARTA DA PARATI	20	(1)		
172900 FABB. ALTRI ARTICOLI DI CARTA E CARTONE	20	(1)		
STAMPA ED EDITORIA				
181100 STAMPA DI GIORNALI	20	(1)		
181200 ALTRA STAMPA	20	(1)		
181300 LAV PRELIMINARI ALLA STAMPA E AI MEDIA	20	(1)		
181400 LEGATORIA E SERVIZI CONNESSI	20	(1)		

182000 RIPRODUZIONE DI SUPPORTI REGISTRATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE COKE				
191001 FABBRICAZIONE DI PECE E COKE DI PECE	20	(1)		
191009 FABB. ALTRI PRODOTTI DI COKERIA	20	(1)		
192010 RAFFINERIE DI PETROLIO	20	(1)		
192020 PREP., MISC. DERIVATI DEL PETR NO PETROLCHI.	20	(1)		
192030 MISCELAZIONE DI GPL E LORO IMBOTTIGLIAM.	20	(1)		
192040 FAB. EMU. BITUME, CATR., LEGANTI PER STRADALE	20	(1)		
192090 FAB. ALTRI PRODOTTI PETROLIFERI RAFFINATI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI CHIMICI				
201100 FABBRICAZIONE DI GAS INDUSTRIALI	20	(1)		
201200 FABBRICAZIONE DI COLORANTI E PIGMENTI	20	(1)		
201301 FABB. DI URANIO E TORIO ARRICCHITO	20	(1)		
201309 FABB. ALTRI PROD CHIMICI DI BASE INORGAN.	20	(1)		
201401 FABB. ALCOL. ETILICO DA MAT. FERMENTATI	20	(1)		
201409 FABB. ALTRI PROD. CHIM. DI BASE ORGANICA NCA	20	(1)		
201500 FABB. FERTIL., COMPOSTI AZOT. NO FAB. COMPOST	20	(1)		
201600 FABB. MATERIE PLASTICHE IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
201700 FABB. GOMMA SINTETICA IN FORME PRIMARIE	20	(1)		
202000 FABB. PROD. CHIM. PER L'AGRICOLTURA NO CONCIMI	20	(1)		
203000 FABB. PITT., VERN., SMALT., INCH., STAMP., ADESIVI SINT.	20	(1)		
204110 FABB. SAP. DET. AGENTI ORG. TENSOIAT. NO TOILETTA	20	(1)		
204120 FABB. SPECIALITA' CHIM. USO DOM. E MANUT.	20	(1)		
204200 FABB. PRODOTTI PER TOILETTA. COSMETICI E SIMILI	20	(1)		
205101 FABBRICAZIONE DI FIAMMIFERI	20	(1)		
205102 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI ESPLOSIVI	20	(1)		
205200 FABBRICAZIONE DI COLLE	20	(1)		
205300 FABBRICAZIONE DI OLI ESSENZIALI	20	(1)		
205910 FABB. PRODOTTI CHIMICI PER USO FOTOGRAFICO	20	(1)		
205920 FABB. PRO. CHIM. ORG. DERIV. DA FERMENT. O M.P. VEG.	20	(1)		
205930 TRATTAMENTO CHIMICO DEGLI ACIDI GRASSI	20	(1)		
205940 FABB. PR. CHIM. USO IND. SI PREP. ANTIDET. ANTIG.	20	(1)		
205950 FABB. PROD. CHIM. PER IL CONSUMO NON INDUST.	20	(1)		
205960 FABB. DI PROD. AUSILIARI TESSILE E CUIOIO	20	(1)		
205970 FABB. PRO. ELETTROCH. NO CLORO SODA E POTASSA	20	(1)		
205990 FABB. DI ALTRI PRODOTTI CHIMICI NCA	20	(1)		
206000 FABB. DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI FARMACEUTICI				
211000 FABB. DI PRODOTTI FARMACEUTICI DI BASE	20	(1)		
212001 F. SOSTANZA DIAGNOST. RADIOATTIVE IN VIVO	20	(1)		
212009 FABB. MEDICINALI ED ALTRI PREP. FARMACEUTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI IN GOMMA				
221110 FABB. PNEUMATICI E DI CAMERE D'ARIA	20	(1)		
221120 RIGENERAZ. E RICOSTRUZIONE DI PNEUMATICI	20	(1)		
221901 FABB. SUOLE E PARTI DI GOMMA PER CALZATURE	20	(1)		
221909 FABB. DI ALTRI PRODOTTI IN GOMMA NCA	20	(1)		
222100 FABB. LASTRE FOGLI TUBI PROFILATI IN MAT. PLAST.	20	(1)		
222200 FABB. DI IMBALLAGGI IN MATERIE PLASTICHE	20	(1)		

222301 FABB. RIVEST. ELASTICI PER PAVIM., VINILE ECC.	20	(1)		
222302 FABB. PORTE FINES. ECC. IN PLAST. PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222309 FABB. DI ALTRI ARTICOLI IN PLASTICA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
222901 FABB. PARTI IN PLASTICA PER CALZATURE	20	(1)		
222902 FABB. DI OGGETTI DI CANCELLERIA IN PLASTICA	20	(1)		
222909 FABB. ALTRI ART IN MATERIE PLASTICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI NON METALLICI				
231100 FABBRICAZIONE DI VETRO PIANO	20	(1)		
231200 LAVOR. E TRASF. DEL VETRO PIANO	20	(1)		
231300 FABBRICAZIONE DI VETRO CAVO	20	(1)		
231400 FABBRICAZIONE DI FIBRE DI VETRO	20	(1)		
231910 FABB. DI VETRERIE PER LABORAT USO IGIENICO	20	(1)		
231920 LAVOR. VETRO A MANO E A SOFFIO ARTISTICO	20	(1)		
231990 F.ALTRI PRODOTTI IN VETRO SI VETREERIA TECNICA	20	(1)		
232000 FABBRICAZIONE DI PRODOTTI REFRAATTARI	20	(1)		

233100 FABB. PIASTRELLE IN CERAM. PAVIMENTI RIVEST.	20	(1)		
233200 FABB. MATTONI TEGOLE PRODOTTI EDIL. IN TERRAC.	20	(1)		
234100 FABB. PROD. IN CERAMICA PER DOMEST. E ORNAM.	20	(1)		
234200 FABB. DI ARTICOLI SANITARI IN CERAMICA	20	(1)		
234300 FABB. ISOLATORI E PEZZI ISOLANTI IN CERAMICA	20	(1)		
234400 FABB. ALTRI PROD. IN CERAMICA USO TECN. IND.	20	(1)		
234900 FABB. ALTRI PRODOTTI IN CERAMICA	20	(1)		
235100 PRODUZIONE DI CEMENTO	20	(1)		
235210 PRODUZIONE DI CALCE	20	(1)		
235220 PRODUZIONE DI GESSO	20	(1)		
236100 FABB. PRODOTTI IN CALCESTRUZZO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236200 FABB. PRODOTTI IN GESSO PER L'EDILIZIA	20	(1)		
236300 PRODUZ. CALCESTRUZZO PRONTO PER L'USO	20	(1)		
236400 PRODUZIONE DI MALTA	20	(1)		
236500 FABB. DI PRODOTTI IN FIBROCEMENTO	20	(1)		
236900 FABB. ALTRI PROD. CALCESTR. GESSO E CEMENTO	20	(1)		
237010 SEGAGIONE E LAVORAZ PIETRE E MARMO	20	(1)		
237020 LAV. ARTISTICA MARMO PIETRE AFFINI MOSAICO	20	(1)		
237030 FRANTUMAZIONE MINERALI FUORI DELLA CAVA	20	(1)		
239100 PRODUZIONE DI PRODOTTI ABRASIVI	20	(1)		
239900 FABB: ALTRI PROD. IN MINER. NON METALLIFERI NCA	20	(1)		
METALLURGIA				
241000 SIDERURGIA FABBRICAZIONE DI FERROLEGHE	20	(1)		
242010 FABB. DI TUBI E CONDOTTI SENZA SALDATURA	20	(1)		
242020 FABB. DI TUBI E CONDOTTI SALDATI E SIMILI	20	(1)		
243100 STIRATURA A FREDDO DI BARRE	20	(1)		
243200 LAMINAZIONE A FREDDO DI NASTRI	20	(1)		
243301 FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243301 FABB. PANNELLI STRATIFICATI IN ACCIAIO	20	(1)		
243302 PROFILA CON FORMATURA O PIEGATURA FREDDO	20	(1)		
243400 TRAFILATURA A FREDDO	20	(1)		
244100 PROD. METALLI PREZIOSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244200 PRODUZIONE DI ALLUMINIO E SEMILAVORATI	20	(1)		

244300 PROD. PIOMBO ZINCO STAGNO E SEMILAVORATI	20	(1)		
244400 PRODUZIONE DI RAME E SEMILAVORATI	20	(1)		
244500 PROD. ALTRI METALLI NON FERROSI E SEMILAVORATI	20	(1)		
244600 TRATT. COMBUST. NUCL. NO ARRIC. URANIO, TORIO	20	(1)		
245100 FUS. GHISA E PROD. TUBI E RACCORDI IN GHISA	20	(1)		
245200 FUSIONE DI ACCIAIO	20	(1)		
245300 FUSIONE DI METALLI LEGGERI	20	(1)		
245400 FUSIONE DI ALTRI METALLI NON FERROSI	20	(1)		
FABBRICAZIONE PRODOTTI METALLICI				
251100 FABB. STRUTTURE METALL E PARTI ASSEMBLATE	20	(1)	18	(1c)
251210 FABB. PORTE FINESTRE TELAI CANCELLI METALLICI	20	(1)	18	(1c)
251220 FABB. STRUT. METAL. PER TENDE DA SOLE E SIMILI	20	(1)		
252100 FABB. RADIAT. CONTENIT. IN METAL. PER RISCALDAM.	20	(1)		
252900 FABB. CIST. SERBAT. CONTENIT. MET. PER STOCCAGGIO	20	(1)		
253000 FABB. GEN. VAP. NO CONTENIT. MET. PER. RISC. ACQUA	20	(1)		
254000 FABBRICAZIONE DI ARMI E MUNIZIONI	20	(1)		
255000 FUCINATURA IMBUT. STAMP. PROFIL. METALL.SI POLVERI	20	(1)		
256100 TRATTAMENTO E RIVESTIMENTO DEI METALLI	20	(1)	18	(1c)
256200 LAVORI DI MECCANICA GENERALE	20	(1)	18	(1c)
257100 FABB. COLTELLERIA, POSATERIA ED ARMI BIANCHE	20	(1)		
257200 FABB. SERRATURE E CERNIERE E FERRAM. SIMILI	20	(1)		
257311 FABB. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)		
257312 FABB. PARTI INTERCAMB. PER MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
257320 FABB. STAMPI PORTASTAMPI FORME PER MACCHINE	20	(1)		
259100 FABB. BIDONI ACCIAIO PER IL TRASP. E L'IMBALL.	20	(1)		
259200 FABB. IMBALLAGGI LEGGERI IN METALLO	20	(1)		
259310 FABB. PRODOTTI FABBRICATI CON FILI METALLICI	20	(1)		
259320 FABBRICAZIONE DI MOLLE	20	(1)		
259330 FABB. CATENE FUCINATE SENZA SALDAT. E STAMPAT.	20	(1)		
259400 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI DI BULLONERIA	20	(1)		

259911 FABB. CARAFFE E BOTTIGLIE ISOLATE IN METALLO	20	(1)		
259919 FABB. VASELLAME ALTRI ACCESS. CASAL. NON ELETT.	20	(1)		
259920 FABB. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)		
259930 FABB. OGGETTI IN FERRO ED ALTRI METALLI	20	(1)	18	(1c)
259991 FABB. MAGNETI METALLICI PERMANENTI	20	(1)		
259999 FABB. ALTRI ART. METALLICI E METALLICA NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE COMPUTER				
261101 FABB. DIODI E RELATIVI CONGEGNI ELETTRONICI	20	(1)		
261109 FABB. ALTRI COMPONENTI ELETTRONICI	20	(1)		
261200 FABB. SCHEDE ELETTRONICHE ASSEMBLATE	20	(1)		
262000 FABB. COMPUTER E UNITA' PERIFERICHE	20	(1)		
263010 FABB. APPARECCHI TRASM. RADIOTEL. SI TELECAM.	20	(1)		
263021 FABB. DI SISTEMI ANTIFURTO E ANTINCENDIO	20	(1)		
263029 FABB. ALTRI APPARECCHI ELETTRICI PER TELECOM	20	(1)		
264001 FABB. APPAR. PER LA RIPRO. REGISTR. SUONO IMMAG.	20	(1)		
264002 FABB. CONSOLE VIDEOGIOCHI NO GIOCHI ELETTRON.	20	(1)		
265110 FABB. STRUM. NAVIGAZ. IDROLOG. GEOFIS. METE.	20	(1)		
265121 RILEV. FIAM., COMB., MINE., MOV. GEN-IMP. MET.-DET.	20	(1)		
265129 FABB. APP. MISU. REGOLAZ. LIQUIDI, GAS, ELETT, PESO	20	(1)		

265200 FABBRICAZIONE DI OROLOGI	20	(1)		
266001 FABB. APPARECCH IRRADIAZ ALIMENTI E LATTE	20	(1)		
266002 FABB. APPARECCHI ELETTROMEDICALI SI ACCESSORI	20	(1)		
266009 FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTROTERAPEUTI	20	(1)		
267011 FABB. ELEMENTI E STRUMENTI OTTICI	20	(1)		
267012 FABB. ATTREZZ. OTTICHE DI MISURA E CONTROLLO	20	(1)		
267020 FABB. APPARECCHI FOTOGR. CINEMATOGRAFICHE	20	(1)		
268000 FABB. DI SUPPORTI MAGNETICI ED OTTICI	20	(1)		
FABBRICAZIONE APPARECCHIATURE ELETTRICHE				
271100 FABB. MOTORI, GENERATORI E TRASFOR ELETTRICI	20	(1)		
271200 FABB. APPARE PER RETI DISTRIB. CONTROL. ELETT.	20	(1)		
272000 FABB. BATTERIE DI PILE ED ACCUMUL. ELETTRICI	20	(1)		
273101 FABB. CAVI FIBRA OTT. PER TRASMISS. DATI IMMAG.	20	(1)		
273102 FABBRICAZIONE DI FIBRE OTTICHE	20	(1)		
273200 FABB. ALTRI FILI E CAVI ELETTR. ED ELETTRONICI	20	(1)		
273301 FABB. APPAREC. IN PLASTICA NON CONDUTTIVA	20	(1)		
273309 FABB. ALTRE ATTREZZATURE PER CABLAGGIO	20	(1)		
274001 FABB. APPAREC. ILLUMIN. SEGNALAZ. PER TRASPORTI	20	(1)		
274009 FABB. ALTRE APPAREC. PER ILLUMINAZIONE	20	(1)		
275100 FABBRICAZIONE DI ELETTRODOMESTICI	20	(1)		
275200 FABB. APPARECCHI USO DOMEST. NON ELETTRICI	20	(1)		
279001 FABB. APPAREC. ELETTRICHE PER SALDAT. BRASAT	20	(1)		
279002 FABB. INSEGNE LUM. APPAREC. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)		
279003 FABB. CAPACITATOI ELETTRICI RESISTENZE SIMILI	20	(1)		
279009 FABB. ALTRE APPARECCHIATURE ELETTRICHE NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE MACCHINARI				
281111 FABB. MOTORI COMB. INTER. NO DEST. STRADA AEROM.	20	(1)		
281112 FABB. PISTONI E PARTI DI MOTORI A COMB. INTERNA	20	(1)		
281120 FABB. TURBINE E TURBOALTERNATORI E ACCESSORI	20	(1)		
281200 FABB. APPARECCHIATURE FLUIDODINAMICHE	20	(1)		
281300 FABB. DI ALTRE POMPE E COMPRESSORI	20	(1)		
281400 FABB. DI ALTRI RUBINETTI E VALVOLE	20	(1)		
281510 FABB. ORGANI TRASMISS. NO IDRA. AUTO AEROM. MOTO.	20	(1)		
281520 FABBRICAZIONE DI CUSCINETTI A SFERE	20	(1)		
282110 FABB. DI FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
282121 FABB. CALDAIE PER RISCALDAMENTO CENTRALE	20	(1)		
282129 FABB. DI ALTRE CALDAIE PER RISCALDAMENTO	20	(1)		
282201 FABB. ASCENSORI, MONTACARICHI E SCALE MOBILI	20	(1)		
282202 FABB. GRU ARGANI CARRELLI E PIATTAFORME GIREVOLI	20	(1)		
282203 FABBRICAZIONE DI CARRIOLE	20	(1)		
282209 FABB. ALTREE MACCHINE SOLLEVAMENTO E MOV.	20	(1)		
282301 FABBRICAZIONE DI CARTUCCE TONER	20	(1)		
282309 FABB. MACCH. ALTRE ATTREZZ. UFFICIO NO COMPUTER	20	(1)		
282400 FABB. UTENSILI PORTATILI A MOTORE	20	(1)		
282500 FABB. REFRIG. VENTIL. NON DO. CONDIZ. DOM. FISSI	20	(1)		
282910 FABB. BILANCE MACCHINE AUTOM. PER LA VENDITA	20	(1)		
282920 FABB. MACCH. PER CHIMICHE PETROLCHI PETROL.	20	(1)		
282930 FABB. MACCH. AUTOM. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		

282991 FABB. APPAREC. DEPURAR. LIQUIDI GAS NON DOM.	20	(1)		
282992 FABB. MACCH. PULIZ. LAVASTOVIGLIE NON DOM.	20	(1)		
282993 FABB. LIVELLE E SIMILI STRUM. PRECIS. NO OTTICI	20	(1)		
282999 FABB. ALTRO MAT. MECCAN. DI IMPIEG. GENER. NCA	20	(1)		
283010 FABBRICAZIONE DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
283090 FABB. ALTRE MACCH. AGRICOLTURA SILVICOLT. ZOOT.	20	(1)		
284100 FABB. MACCH. UTEN. FORM. METAL. SI ACCES. NO INTERC.	20	(1)		
284901 FABB. DI MACCHINE PER LA GALVANOSTEGIA	20	(1)		
284909 FABB. ALTRE MACCH. UTENS. SI PART. E ACCESS. NCA	20	(1)		
289100 FABB. MACCHINE METALLURGIA SI PARTI E ACCESS.	20	(1)		
289201 FABB. MACCHINE TRASPOR. A CASSONE RIBALTABILE	20	(1)		
289209 FABB. ALTR. MACCH. MINIE. E CANT. SI PARTI E ACC.	20	(1)		
289300 FABB. MACCHINE INDUSTRIA ALIMENTARE BEV. TAB.	20	(1)		
289410 FABB. TESSILI TRATTAMENTO AUSIL. DEI TESSILI	20	(1)		
289420 FABB. MACCH. INDUSTRIA PELLI CUOIO CALZATURE	20	(1)		
289430 FABB. MACCHINE PER LAVANDERIE E STIRERIE	20	(1)		
289500 FABB. MACCHINE INDUSTRIA CARTA E DEL CARTONE	20	(1)		
289600 FABB. INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE E GOMMA	20	(1)		
289910 FABB. MACCHINE PER LA STAMPA E LA LEGATORIA	20	(1)		
289920 FABB. ROBOT INDUSTRIALI PER USI MOLTEPLICI	20	(1)		
289930 FABB. APPARECCHI ISTITUTI DI BELLEZZA BENESSERE	20	(1)		
289991 FABB. APPAREC. LANCIO AEROMOBILE E SIMILI	20	(1)		
289992 FABB. GIOSTRE E ATTREZZATURE DI DIVERTIMENTO	20	(1)		
289993 FABB. APPARECCHIATURE ALLINEAM. E BILANCIAM.	20	(1)		
289999 FABB. ALTRE MACCHINE PER IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
FABBRICAZIONE AUTOVEICOLI				
291000 FABBRICAZIONE DI AUTOVEICOLI	20	(1)		
292000 FABB. CARROZZERIE PER AUTOVEICOLI RIMORCHI	20	(1)		
293100 FABB. APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AUTOVEICOLI	20	(1)		
293201 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
293209 FABB. ALTRE PARTI ED ACCESS. PER AUTOVEICOLI	20	(1)		
FABBRICAZIONE MEZZI DI TRASPORTO				
301101 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301102 CANTIE NAVALI COSTRUZ. NO SEDILI PER NAVI	20	(1)		
301200 COSTR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO E SPORTIVE	20	(1)		
302001 FABB. SEDILI PER TRAM., FILOVIE E METROPOLITANE	20	(1)		
302002 COST. ALTRO MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO	20	(1)		
303001 FABBRICAZIONE DI SEDILI PER AEROMOBILI	20	(1)		
303002 FABBRICAZIONE DI MISSILI BALISTICI	20	(1)		
303009 FABB. AEROMOBILI E RELATIVI DISPOSITIVI NCA	20	(1)		
304000 FABB. VEICOLI MILITARI DA COMBATTIMENTO	20	(1)		
309111 FABBRICAZIONE DI MOTORI PER MOTOCICLI	20	(1)		
309112 FABBRICAZIONE DI MOTOCICLI	20	(1)		
309120 FABB. ACCESSORI E PEZZI PER MOTOCICLI E CICLOMOT.	20	(1)		
309210 FABB. E MONTAGGIO DI BICICLETTE	20	(1)		
309220 FABB. DI PARTI ED ACCESSORI PER BICICLETTE	20	(1)		
309230 FABB. DI VEICOLI PER INVALIDI	20	(1)		
309240 FABB. CARROZZINE E PASSEGGINI PER NEONATI	20	(1)		
309900 FABB. VEICOLI A TRAZIONE MANUALE O ANIMALE	20	(1)		

FABBRICAZIONE MOBILI			
310110 FABB. SEDIE E POLTRONE PER UFFICIO E NEGOZI	20	(1)	
310121 FABB. ALTRI MOBILI METALLICI PER UFFICIO NEGOZI	20	(1)	
310122 FABB. ALTRI MOBILI NON METALLICI PER UFF. E NEGOZI	20	(1)	
310200 FABBRICAZIONE DI MOBILI PER CUCINA	20	(1)	
310300 FABBRICAZIONE DI MATERASSI	20	(1)	
310910 FABB. MOBILI PER ARREDO DOMESTICO	20	(1)	
310920 FABB. SEDIE NO AEROMOB. AUTOVEICOLI, NAVI, UFFICIO	20	(1)	
310930 FABBRICAZIONE DI POLTRONE E DIVANI	20	(1)	
310940 FABB. DI PARTI E ACCESSORI DI MOBILI	20	(1)	

310950 FINITURA DI MOBILI	20	(1)	
310990 FABB. ALTRI MOBILI ARREDO ESTERNO	20	(1)	
INDUSTRIA MANIFATTURIERA			
321100 CONIAZIONE DI MONETE	20	(1)	
321210 FABB. OGGETTI DI GIOIELLERIA IN METALLI PREZIOSI	20	(1)	
321220 LAV. PIETRE PREZ. PER GIOIELLERIA E INDUST.	20	(1)	
321301 FABB. CINTURINI METALL. PER OROLOGI NO MET. PREZ.	20	(1)	
321309 FABB. BIGIOTTERIA E ARTICOLI SIMILI NCA	20	(1)	
322000 FABB. STRUMENTI MUSICALI PARTI E ACCESSORI	20	(1)	
323000 FABBRICAZIONE DI ARTICOLI SPORTIVI	20	(1)	
324010 FABB. GIOCHI, COMPRESI I GIOCHI ELETTRONICI	20	(1)	
324020 FABB. GIOCATTOLI, TRICICLI E STR. MUSICALI GIOCOTTOLO	20	(1)	
325011 FABB. MATER. MEDICO-CHIRURGICO E VETERINARIO	20	(1)	
325012 FABB. APP. STRU. ODONTOIATRIA E MEDICAL. DIAGNO.	20	(1)	
325013 FABBRICAZIONE MOBILI USO MEDICO	20	(1)	
325014 FABB. DI CENTRIFUGHE PER LABORATORI	20	(1)	
325020 FABB. DI PROTESI DENT. DI RIPARAZIONE	11		
325030 FABB. PROTESI ORTOP. ALTRE PROTESI ED AUSILI	20	(1)	
325040 FABBRICAZIONE DI LENTI OFTALMICHE	20	(1)	
325050 FABB. ARMATURE PER OCCHIALI DI QUALSIASI TIPO	20	(1)	
329100 FABBRICAZIONE DI SCOPE E SPAZZOLE	20	(1)	
329911 FABB. VESTIARIO IGNIFUGHI E PROTETT. DI SICUREZ.	20	(1)	
329912 FABB. ARTICOLI IN PLAST. SICUREZ. PERSONALE	20	(1)	
329913 FABB. ART. METALLO PER LA SICUREZZA PERSONALE	20	(1)	
329914 FABB. DISPOSITIVI PER LA RESP. ARTIFICIALE	20	(1)	
329919 FABB. ALTRI ART. VESTIARIO PROTETT. SICUREZ.	20	(1)	
329920 FABB. OMBRELLI, BOTTONI PARRUCHE E AFFINI	20	(1)	
329930 FABBRICAZIONE DI OGGETTI DI CANCELLERIA	20	(1)	
329940 FABBRICAZIONE DI CASSE FUNEBRI	20	(1)	
329990 FABBRICAZIONE DI ALTRI ARTICOLI NCA	20	(1)	
MANUTENZIONE APPARECCHIATURE			
331101 RIP. STAM. PORTASTAMPI,FORME PER MACCH.	20	(1)	
331102 RIP. UTENSILERIA AD AZIONAMENTO MANUALE	20	(1)	
331103 RIP. ARMI, SISTEMI D'ARMA E MUNIZIONI	20	(1)	
331104 RIP. CASSEFORTI PORTE METALLICHE BLINDATE	20	(1)	
331105 RIP. DI ARMI BIANCHE	20	(1)	
331106 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI CONTAINER	20	(1)	
331107 RIP. DI CARRELLI PER LA SPESA	20	(1)	

331109 RIP. DI ALTRI PRODOTTI IN METALLO	20	(1)		
331210 RIP. DI MACCHINE DI IMPIEGO GENERALE	20	(1)		
331220 RIP. FORNI, FORNACI E BRUCIATORI	20	(1)		
331230 RIP. APPARECCHI DI SOLLEVAME NO ASCENS.	20	(1)		
331240 RIP. ATTREZZ NON DOMEST. REFRIG. VENTIL.	20	(1)		
331251 RIP. MACCH PER UFFICIO NO COMPUTER FAX	20	(1)		
331252 RIP. BILANCE E MACCHINE PER VEND. DISTR.	20	(1)		
331253 RIP. MACCHINE INDUSTRIE CHIMICH. PETROLCH.	20	(1)		
331254 RIP. MACCH. DOSATURA CONFEZ. IMBALL.	20	(1)		
331255 RIP. ESTINTORI, COMPRESA LA RICARICA	20	(1)		
331259 RIP. ALTRE MAC. IMPIEGO GENERALE NCA	20	(1)		
331260 RIP. DI TRATTORI AGRICOLI	20	(1)		
331270 RIP. ALTRE MAC. PER L'AGRICOLT. SILV. ZOOT.	20	(1)		
331291 RIP. PARTI INTERCAMBI MACCHINE UTENSILI	20	(1)		
331299 RIP. ALTRE MACCH. IMPIEGHI SPECIALI NCA	20	(1)		
331301 RIP. APP. FOTOCINEMATOGRAF. NO FOTO VIDEO	20	(1)		
331302 RIP. DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE	20	(1)		
331303 RIP. MEDIC. PER DIAGNOSI CHIRURG. VET. ODONT.	20	(1)		
331304 RIP. APP. DISTILLAZ. LABORAT. PULIZ. ULTRAS.	20	(1)		
331309 RIP. APP. ELETTRONICHE NO TELECOM COMP.	20	(1)		
331401 RIP. ATT. ELETTRICHE PROFESSIONALI	20	(1)		
331409 RIP. ALTRE APP. ELETTRICHE NO ELETTROD.	20	(1)		
331500 RIP. NAVI COMMER. IMBARC. DIP. NO MOTORI	20	(1)		
331600 RIP. DI AEROMOBILI E DI VEICOLI SPAZIALI	20	(1)		
331700 RIP. MATERIALE ROTABILE FERROV. NO MOTORI	20	(1)		

331901 RIP. PALLETS E CONTEN. LEGNO PER TRASP.	20	(1)		
331902 RIPARAZIONE DI PRODOTTI IN GOMMA	20	(1)		
331903 RIPARAZIONE DI ARTICOLI IN VETRO	20	(1)		
331904 RIP. ALTRI PRODOTTI IN LEGNO NCA	20	(1)		
331909 RIPARAZIONE DI ALTRE APPARECCHIATURE NCA	20	(1)		
332001 INST. APP. DISTR. ELETTRICITA' NO INT. EDIF.	20	(1)		
332002 INST. APP. RADIOTELEV. ELETTRON. NO INT. EDIF.	20	(1)		
332003 INSTAL. APPARECCHI MISURAZ. NAVIGAZ. E SIMILI	20	(1)		
332004 INSTAL. CISTERNE E CONTENITORI IN METALLO	20	(1)		
332005 INST. GENERATORI DI VAPORE NO CALDAIE ACQUA	20	(1)		
332006 INST. MACCH UFFICIO E COMPUTER SIMILI	20	(1)		
332007 INST. MEDICALI DIAGNOSI, ODONTOIATRIA	20	(1)		
332008 INSTALL. APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI	20	(1)		
332009 INSTALL. ALTRE MACCHINE INDUSTRIALI	20	(1)		
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA				
351100 PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351200 TRASMISSIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351300 DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
351400 COMMERCIO DI ENERGIA ELETTRICA	20	(1)		
352100 PRODUZIONE DI GAS	20	(1)		
352200 DIST. COMBUSTIB. GAS CON CONDOTTE	20	(1)		
352300 COMM. GAS DISTRIBUITO CON CONDOTTE	20	(1)		
353000 FORNITURA DI VAPORE E ARIA CONDIZIONATA	20	(1)		

TRATTAMENTO ACQUA				
360000 RACCOLTA TRATT. E FORNITURA DI ACQUA	20	(1)		
RETI FOGNARIE				
370000 RACC. DEPURAZ. DELLE ACQUE DI SCARICO	20	(1)		
GESTIONE RIFIUTI				
381100 RACC. DI RIFIUTI SOLIDI NON PERICOLOSI	20	(1)		
381200 RACC. RIFIUTI PERICOL SOLIDI NON SOLIDI	20	(1)		
382101 PRODUZIONE DI COMPOST	20	(1)		
382109 TRATT. E SMALT. ALTRI RIFIUTI NON PERIC.	20	(1)		
382200 TRATT. E SMALT. RIFIUTI PERICOLOSI	20	(1)		
383110 DEMOLIZIONE DI CARCASSE	20	(1)		
383120 CANTIERI DI DEMOLIZIONE NAVALI	20	(1)		
383210 RECUP. PREPAR. RICICLAGGIO ROTTAMI METALLICI	20	(1)		
383220 REC. RICICL. MATERIALE PLASTICO PER RESIN. SINT.	20	(1)		
383230 REC. PREP. RICICL. RIF. S. URBANI INDUS. BIOMASSE	20	(1)		
RISANAMENTO RIFIUTI				
390001 RIMOZIONE AMIANTO SPECIALIZZATA PER L'EDILIZIA	20	(1)		
390009 RISANAMENTO E SERVIZI DI GEST. DEI RIFIUTI	20	(1)		
COSTRUZIONE EDIFICI				
411000 PROGETTI IMMOBILIARI SENZA COSTRUZIONE	20	(1)		
412000 COSTRUZIONE DI EDIFICI RESIDENZIALI E NON	20	(1)		
INGEGNERIA CIVILE				
421100 COSTRUZ. STRADE AUTOSTRADE AEROPORTUALI	20	(1)		
421200 COSTRUZIONE LINEE FERROVIARIE E METROPOLITANE	20	(1)		
421300 COSTRUZIONE DI PONTI E GALLERIE	20	(1)		
422100 COSTR. OPERE PUBBL. UTILITA' TRASP. FLUIDI	20	(1)		
422200 COSTR. OP. PUBBL. UTIL. ENERG. ELETT. TELECOM	20	(1)		
429100 COSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE	20	(1)		
429901 LOTTIZZ. DEI TERRENI CONNESSA URBANIZZAZ.	20	(1)		
429909 COSTRUZ. ALTRE OPERE INGEGN. CIVILE NCA	20	(1)		
COSTRUZIONI SPECIALIZZATE				
431100 DEMOLIZIONE	20	(1)	18	(1c)
431200 PREP. CANTIERE EDILE E SISTEMAZ. TERRENO	20	(1)		
431300 TRIVELLAZIONI E PERFORAZIONI	20	(1)		
432101 INSTALL. IMPIANTI ELETTRICI IN EDIFICI	20	(1)	18	(1c)
432102 INSTALLAZIONE DI IMPIANTI ELETTRONICI	20	(1)	18	(1c)
432103 INST. ILLUMINAZ. STRAD. DISP. ELETT. SEGNALAZ.	20	(1)	18	(1c)
432201 IMP. IDRAULICI DI RISCALD. CONDIZ. ARIA	20	(1)	18	(1c)
432202 INSTALL. IMPIANTI PER LA DISTRIB. DEL GAS	20	(1)	18	(1c)
432203 INSTALL. IMPIANTI DI SPEGNIMENTO ANTINC.	20	(1)	18	(1c)

461502 AGEN. ARTICOLI FERRAMENTA E DI BRICOLAGE	11			
461503 AGEN. CASALINGHI PORCELL. ART. IN VETRO ECC.	11			
461504 AGEN. VERNICI CARTA PARATI STUCCHI CORNICI	11			
461505 AGEN. MOBIL. ARREDO CASA CANNA VIMINI E SIM.	11			
461506 PROC. AFFARI MOBILI, ARTICOLI CASA E FERR.	11			
461507 MEDIAT. MOBILI ART. CASA E FERRAMENTA	11			
461601 AGEN. VESTIARIO ACCESSORI ABBIGLIAMENTO	11			
461602 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI PELLICCE	11			
461603 AGEN. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. SI PASSAMANERIA	11			
461604 AGEN. CAMICIE BIANCHERIA MAGLIERIA INTIMA	11			
461605 AGEN. CALZATURE ED ACCESSORI	11			
461606 AGEN. PELLETTERIA VALIGE ARTICOLI VIAGGI	11			
461607 AGEN. TESSILI PER CASA TAPPE STUOIE MATER.	11			
461608 PROC. AFF. TESS. ABBIGL. PELLIC. CALZ. ART. PELLE	11			
461609 MED. TESSILI ABBIGL. PELLIC. CALZA E PELLE	11			
461701 AGEN. ORTOFRUTTICOLI FRESCHI CONG. SURGELATI	11			
461702 AGE. CARNI FRES. CONG. SURG. CONSERV. SALUMI	11			
461703 AGEN. DI LATTE, BURRO E FORMAGGI	11			
461704 AGEN. OLI GRASSI ALIMENTARI OLIVA MARGARINA E SIM.	11			
461705 AGEN. BEVANDE E PRODOTTI SIMILARI	11			
461706 AGEN. ITTICI FRESCHI CONG. SURG. CONSERVATI	11			
461707 AGEN. ALTRI PROD. ALIMENTARI SI ANIMAL. DOM.	11			
461708 PROC. AFF. PROD. ALIMENTARI BEVANDE TABACCO	11			
461709 MEDIAT. PROD. ALIMEN. BEVANDE TABACCO	11			
461811 AGEN. CARTA CARTONE NO IMBALLAGGI CARTOLERIA	11			
461812 AGEN. LIBRI PUBBLICAZIONI ABBONAMENTI	11			
461813 PROC. AFF. PROD. DI CARTA CANCELLERIA LIBRI	11			
461814 MEDIAT. PRODOTTI DI CARTA CANCELL. LIBRI	11			
461821 AGEN. COMPUTER ELETTRON. AUDIO E VIDEO	11			
461822 AGEN. DI APPARECCHI ELETTRODOMESTICI	11			
461823 PROC. AFFARI DI PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461824 MEDIATORI IN PRODOTTI DI ELETTRONICA	11			
461831 AGEN. FARMACEUT. ERBORISTERIA USO MEDICO	11			
461832 AGEN. SANITARI APPARECCHI MEDICALI CHIRURGICI	11			
461833 AGEN. PROFUM .SI PARRUCCHIERI ERBORISTI COSMET.	11			
461834 PROC. AFF. FARMACEUTICI E DI COSMETICI	11			
461835 MEDIAT. FARMACEUTICI E COSMETICI	11			
461891 AGENT. ATTREZZATURE SPORTIVE BICICLETTE	11			
461892 AGENT. OROLOGI OGGETTI E METALLI PREZIOSI	11			
461893 AGENT. FOTOGRAF. E SIMILI STRUM. LAB. ANALISI	11			
461894 AGEN. SAPONI DETERSIVI CANDELE E SIMILI	11			
461895 AGENTI E RAPPRESENTANTI DI GIOCATTOLI	11			
461896 AGENTI DI CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	11			
461897 AG. ALTRI PROD. NON ALIM. NCA SI IMBAL. ANTINFORTUN.	11			
461898 PROC. AFF. ATT. SPORT BICICLETTA ALTRI PR. NCA	11			
461899 MED. ATTR. SPORT BICICLETTA ALTRI PROD. NCA	11			
461901 AGENT. VARI PROD. SENZA PREVALENZA DI ALCUNO	11			
461902 PROC. AFF. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			
461903 MED. VARI PROD. SENZA PREVAL. DI ALCUNO	11			

461904 GRUPPI ACQUISTO MANDAT. AGLI ACQUIST. BUYER	11			
COMMERCIO				
462110 COMM. INGROSSO CEREALI LEGUMI SECCHI	3			
462121 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TABACCO GREZZO	3			
462122 COMM. INGR. SEMENTI E MANGIMI	3			
462200 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI FIORI E PIANTE	3			
462300 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI ANIMALI VIVI	3			
462410 COMM. INGROSSO CUOIO NO PELLI PER PELLICC.	3			
462420 COMM. INGROSS. PELLI PER PELLICCERIA	3			
463110 COMMERCIO INGROSSO FRUTTAORTAGGI FRESCHI	3			
463120 COMM. INGROSSO DI FRUTTA ORTAGGI CONSERV.	3			
463210 COMM. INGROSSO DI CARNE FRESCA CONGEL	3			
463220 COMM. INGROSSO PRODOTTI DI SALUMERIA	3			
463310 COMM. INGROSSO PROD. LATTIERO CASEAR. UOVA	3			
463320 COMM. INGROSSO OLI GRASSI ALIM. VEGE. ANIM.	3			
463410 COMM. INGROSSO DI BEVANDE ALCOLICHE	3			
463420 COMM. INGROSSO BEVANDE NON ALCOLICHE	3			
463500 COMM. INGROSSO DI PRODOTTI DEL TABACCO	3			
463600 COMM. INGROS. ZUCCH. CIOCC. DOLC. PROD. PER FORNO	3			
463701 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI CAFFE'	3			
463702 COMM. INGROSSO DI TE', CACAO E SPEZIE	3			
463810 COMM. INGROSSO PROD. DELLA PESCA FRESCHI	3			
463820 COMM. INGROSSO PROD. PESCA CONGE. CONSER.	3			
463830 COMM. INGROSSO DI PASTI PIATTI PRONTI	3			
463890 COMM. INGROSSO ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI	3			
463910 COMM. INGROSSO NON SPECIALIZZ. PROD. SURGELATI	3			
463920 COM. INGROS. NO SPECIALIZ. ALIM. BEV. TAB.	3			
464110 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TESSUTI	3			
464120 COMM. INGROSSO MERCERIA FILATI PASSAMANERIA	3			
464190 COMM. INGROSSO DI ALTRI ARTICOLI TESSILI	3			
464210 COMM. INGROSSO ABBIGLIAM. ACCESSORI	3			
464220 COMM. INGROSSO DI ARTICOLI IN PELLICCIA	3			
464230 COMM INGROSSO CAMICIE BIANC. INTIMA SIMILI	3			
464240 COMM. INGROSSO DI CALZATURE E ACCESSORI	3			
464310 COMM. INGROSSO ELETTRODOM. ELETTR. CONS.	3			
464320 COMM. INGROSSO SUPPORTI CD DVD ALTRI	3			
464330 COMM. INGROSSO ART. FOTOGRAFIA CINEMAT.	3			
464410 COMM. INGROSSO DI VETRERIA E CRISTALLERIA	3			
464420 COMM. INGROSSO CERAMICHE E PORCELLANA	3			
464430 COMM. INGROSSO SAPONI DET. ALTRI PR. PULIZIA	3			
464440 COMM. INGROSSO COLTELLERIA, POSATERIA PENT.	3			
464500 COMM. INGROSSO DI PROFUMI E COSMETICI	3			
464610 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI MEDICINALI	3			
464620 COMM. INGROSSO PROD. BOT. USO FARMACEUTICO	3			
464630 COMM. INGROSSO ART. MEDIC. ORTOPEDICI	3			
464710 COMM INGROSSO MOBILI QUALSIASI MATERIALE	3			
464720 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI TAPPETI	3			
464730 COMM. INGROS. ART. ILLUM. ELETTRICO DOM.	3			
464800 COMM. INGROSSO OROLOGI GIOIELLERIA	3			

464910 COMM. INGROSSO CARTA CARTONE ART. CARTOLERIA	3			
464920 COMM. INGROSSO DI LIBRI RIVISTE GIORNALI	3			
464930 COMM. INGROSSO DI GIOCHI E GIOCATTOLI	3			
464940 COMM. INGROSSO ARTICOLI SPORTIVI BICI	3			
464950 COMM. INGROS. PELLE, ART. VIAGGIO IN TUTTI MATERIAL.	3			
464990 COMM. INGROS. PROD. CONSUMO NO ALIM. NCA	3			
465100 COMM. INGROS. COMPUTER PERIFERICHE SOFTWARE	3			
465201 COMM. INGRO. APPARECC. MAT. TELEFONICI	3			
465202 COMM. INGROSSO NASTRI NON REGISTRATI	3			
465209 COMM. INGROS. ALTRE APPAR. ELETTRONICHE	3			
466100 COMM. INGROS. MACCH. UTENS. AGRICOLI SI TRATTORI	3			
466200 COMM. INGROS. MACCHINE UTENSILI RICAMBI	3			
466300 COMM. INGROSSO MACCH. MINIERE EDILIZIA	3			
466400 COMM. INGROS. MACCHINE IND. TESSILE PER CUCIRE	3			
466500 COMM. INGROS. MOBILI PER UFFICIO NEGOZI	3			
466600 COMM. INGROSSO ALTRE MACCH. ATTREZZ. UFFICI	3			
466911 COMM. INGR. IMBARCAZIONI DA DIPORTO	3			
466919 COMM. INGROSSO ALTRI MEZZI DI TRASPORTO	3			
466920 COMM. INGROSSO MAT. ELETTR. IMPIANT. INDUS.	3			
466930 COMM. INGROSSO APP. PARRUCCH. PALESTR. SOLARIUM	3			
466991 COMM. INGROS. STRUM. ATTREZ. MISURAZ. SCIENT.	3			
466992 COMM. INGROS. STRUM. ATTR. MISURAZ. NON SCIENT.	3			
466993 COMM. INGROS. LUNA-PARK E VIDEOG. PUBB. ESERCIZI	3			
466994 COMM. INGROS. ANTINCENDIO ANTINFORTUNI	3			
466999 COMM. INGR. ALTRE MACCH. IND. COM. NAVIG. NCA	3			
467100 COMM. INGROS. PETROL. LUBRIF. AUTOTR. PER RISCALD.	3			
467210 COMM. INGROS. MINERALI METALLIFERI	3			
467220 COMM. INGROSSO DI METALLI NON FERROSI	3			

467310 COMM. INGROSSO LEGNAME SEMIL LEGNO	3			
467321 COMM. INGROSSO MOQUETTE E LINOLEUM	3			
467322 COMM. INGR. ALTRI MAT. RIVEST. IGIEN. SAN.	3			
467323 COMM. INGROS. INFISSI ART. ARREDO URBANO	3			
467329 COMM. INGROSSO ALTRI MAT. COSTRUZIONE	3			
467330 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI VETRO PIANO	3			
467340 COMM. INGROS. CARTA PARATI COLORI VERNICI	3			
467410 COMM. INGROS. FERRO METAL. FERRAMENTA	3			
467420 COM. INGROS. APPAR. IMP. IDRAULICI RISC. COND.	3			
467501 COMM. INGROS. FERTIL. ALTRI PROD. CHIM. AGRIC.	3			
467502 COMM. INGROS. PRODOTTI CHIM. INDUSTRIA	3			
467610 COMM. INGROS. FIBRE TESSILI GREGGE SEMILAV.	3			
467620 COMM. INGROS. GOMMA GREGG. MAT. PLAS. PRIM. SEMI.	3			
467630 COMMERCIO ALL'INGROSSO DI IMBALLAGGI	3			
467690 COMM. INGROS. ALTRI PRODOTTI INTERMEDI	3			
467710 COMM. INGROSSO ROTTAMI SOTTOPROD METAL.	3			
467720 COMM. INGROS. ALTRI MAT. RECUPERO NO METALLI	3			
469000 COMMERCIO ALL'INGROSSO NON SPECIALIZZATO	3			
471110 IPERMERCATI	28			
471120 SUPERMERCATI	25			

471130 DISCOUNT DI ALIMENTARI	26			
471140 MINIMERC. ESERCIZI NO SPECIALIZZ. ALIMENT.	26			
471150 COMM. AL DETTAGLIO DI PRODOTTI SURGELATI	26			
471910 GRANDI MAGAZZINI	28			
471920 COMM. DETTAGLIO NO SPEC. COMPUTER E ELETTRODOM.	13			
471990 EMPOR. NEGOZ NO SPECIAL. VARI PROD. NO ALIM.	26			
472101 COMM. DETTAGLIO FRUTTA VERDURA FRESCA	27			
472102 COMM. DETT. DI FRUTTA VERDURA PREP. CONSER.	27			
472200 COMM. DETTAGL. CARNI PRODOTTI BASE CARNE	25			
472300 COMM. DETTAGLIO PESCI CROSTACEI MOLLUSCHI	27			
472410 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI PANE	25			
472420 COMM. DETTAGL. TORTE DOLCIUMI CONFETTERIA	24			
472500 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BEVANDE	25			
472600 COMM. DETTAG. GENERI MONOPOLIO TABACCHI	14			
472910 COMM. DETTAGL. LATTE PROD. LATTIER. CASEARI	25			
472920 COMM. DETTAGL. CAFFE' TORREFATTO	25			
472930 COMM. DETTAGL. PROD. MACROBIOTICI DIETETICI	25			
472990 COM. DETT. ALTRI PROD. ALIMEN. ESER. SPEC. NCA	25			
473000 COMM. DETTAGL. CARBURANTE PER AUTOTRASPORTI	4			
474100 COMM. DETTAGL. COMPUTER SOFTWARE ESERC. SPECIAL.	13			
474200 COMM. DETTAGL. APP. TELECOM ESERC. SPECIAL.	13			
474300 COMM. DETTAGL. APPAREC. AUD. VIDEO ESERC. SPEC.	13			
475110 COMM. DETT. TESSUTI ABBIGL. ARREDAM. BIANCHERIA	15			
475120 COMM. DETT. FILATI MAGLIERIA E MERCERIA	15			
475210 COMM. DET. FERRAM. VERNICI VETRO PROD. Elett. TERM.	13			
475220 COMM. DETT. DI ARTICOLI IGIENICO-SANITARI	13			
475230 COMM. DETT. MAT. COSTRUZ. CERAMICHE PIASTRELLE	13			
475240 COMM. DETT. MACCHIN. AGRICOLTURA GIARDINAGGIO	13			
475311 COMM. DETTAGL. DI TENDE E TENDINE	15			
475312 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI TAPPETI	15			
475320 COMM. DETTAGL. CARTA PARATI E RIVEST. PAVIMENTI	13			
475400 COMM. DETTAGLIO ELETTRODOM. ESERC. SPECIALI	13			
475910 COMM. DETT. DI MOBILI PER LA CASA	6			
475920 COMM. DETT. UTENSILI CASA CRISTALLERIE VASEL.	13			
475930 COMM. DETT. ARTICOLI PER L'ILLUMINAZIONE	13			
475940 COMM. DETT. MACCH. DA CUCIRE MAGLIER. DOMEST.	13			
475950 COMM. DETTAGL. DI SISTEMI DI SICUREZZA	13			
475960 COMM. DETTAGL. STRUMENTI MUSICALI SPARTITI	13			
475991 COMM. DETT. ART. LEGNO SUGH. VIMINI PLAST. DOM.	13			
475999 COMM. DETTAGL. ALTRI ARTICOLI DOMESTI NCA	13			
476100 COMM. DETTAGL. LIBRI NUOVI ESERC. SPECIALI	13			
476210 COMM. DETTAGL. GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI	14			
476220 COMM. DETTAGL. ART. CARTOLERIA FORNIT. UFFICIO	13			
476300 COMM. DETT. REG. MUSICA VIDEO ESERC. SPECIALI	13			
476410 COMM. DETTAGL. ART. SPORT BICI TEMPO LIBERO	13			
476420 COMM. DETTAGLIO NATANTI E ACCESSORI	6			
476500 COMM. DETTAGL. GIOCATTOLE COMP. ELETTRONICI	13			
477110 COMM. DETTAGL. CONFEZIONI PER ADULTI	13			

477120 COMM. DETTAGL. CONFEZ. BAMBINI E NEONATI	13			
477130 COMM. DETTAGL. BIANCHERIA PERS. MAGLIERIA CAMICIE	13			
477140 COMM. DETTAGL. PELLICCE ABBIGLIAMENTO PELLE	13			
477150 COMM. DETTAGL. CAPPELLI OMBREL. GUANTI CRAVATTE	13			
477210 COMM. DETT. CALZATURE E ACCESSORI	13			
477220 COMM. DETTAGL. ART. PELLETERIA E VIAGGIO	13			
477310 FARMACIE	14			
477320 COM. DET. ALTR. ESER. SPEC. MEDICINA NO PROD. MED.	14			
477400 COMM. DETT. ART. MEDIC. ORTOPED. ESER. SPECIAL.	14			
477510 COMM. DETTAGL. ART. PROFUM. TOILETTA IGIENE PERS.	13			
477520 ERBORISTERIE	14			
477610 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI FIORI E PIANTE	27			
477620 COMM. DETTAGL. PICCOLI ANIMALI DOMESTICI	13			
477700 COMM. DETTAGL. OROLOGI GIOIELLERIA ARGENT.	13			
477810 COMM. DETTAGL. MOBILI PER UFFICIO	13			
477820 COMM. DETTAGL. MATERIALI OTTICA FOTOGRAFIA	13			
477831 COMM. DETT. OGGETTI D'ARTE COMP. GALLERIE D'ARTE	15			
477832 COMM. DETTAGL. OGGETTI D'ARTIGIANATO	15			
477833 COMM. DETTAGL. ARREDI SACRI ARTICOLI RELIGIOSI	15			
477834 COMM. DETTAGL. ART. REGALO E FUMATORI	13			
477835 COMMERCIO AL DETTAGLIO DI BOMBONIERE	13			
477836 COMM. DETTAGL. CHINCAGLIERIA E BIGIOTTERIA	13			
477837 COMM. DETTAGL. ARTICOLI PER LE BELLE ARTI	15			
477840 COMM. DETTAGL. COMBUSTIBILE DOMESTICO	13			
477850 COMM. DETTAGL. ARMI MUNIZIONI ART. MILITARI	13			
477860 COMM. DETT. SAPONI PROD. LUCIDATURA AFFINI	13			
477891 COMM. DETTAGL. FILATELIA NUMISMA COLLEZ.	15			
477892 COMM. DETTAGL. CORDAMI TELE E SACCHI NO CARTA	13			
477893 COMM. DETTAGL. ART. FUNERARI E CIMITERIALI	13			
477894 COMM. DETTAGL. ART. ADULTI (SEXY SHOP)	13			
477899 COMM. DETT. ALTRI PROD. NON ALIMENTARI NCA	13			
477910 COMM. DETTAGL. LIBRI DI SECONDA MANO	13			
477920 COMM. DETTAGL. MOBILI USATI ANTIQUARIATO	15			
477930 COMM. DETTAGL. INDUMENTI OGGETTI USATI	15			
477940 CASE D'ASTA AL DETTAGLIO NO VIA INTERNET	11			
478101 COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ORTOFRUTTI	29			
478102 COMM. DETTAGL. AMBULANTE PROD. ITTICI	29			
478103 COMM. DETTAGL. AMBULANTE DI CARNE	29			
478109 COMM. DETT. AMBUL. ALTRI PROD. ALIMENTARI BEV. NCA	29			
478201 COMM. DETT. AMBULANTE TESSUTI ABBIGLIAMENTO	16			
478202 COMM. DETT. AMBUL. POSTO FISSO CALZAT. PELLETT.	16			
478901 COM. DETT. AMBUL. FIORI PIANTE SEMI FERTILIZ.	16			
478902 COM. DETT. AMBUL. ATTREZZ. PROD. AGRICOLTURA	16			
478903 COMM. DETT. AMBUL. COSM. DETERG. QUALSIASI USO	16			
478904 COMM. DETTAGL. AMBUL. CHINCAGLIERIA BIGIOTTERIA	16			
478905 COM. DETT. AMBUL. ARREDAM. CASALINGHI ELETTRDOM.	16			
478909 COMM. DETT. AMBUL. DI ALTRI PRODOTTI NCA	16			
479110 COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA INTERNET	13			
479120 COMM. DETT. TUTTI PRODOTTI VIA TELEVISIONE	13			

479130 COMM. DETT. TUTTI PROD. VIA CORRISP. RADIO TEL.	13			
479910 COMM. DETT. PROD. VARI CON DIMOSTRATORE	26			
479920 COMM. EFFETTUATO VIA DISTRIBUTORI AUTOM.	26			
TRASPORTO TERRESTRE				
491000 TRASPORTO FERROV. PASSEGGERI INTERURBANO	3			
492000 TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI	3			
493100 TRASP. TERRESTR. PASSEGG. AREE URBANE SUBURBANE	3			
493210 TRASPORTO CON TAXI	3			
493220 TRASP. VIA NOLEGG. AUTOVETT. CON CONDUCENTE	3			

493901 GEST. FUNICOLARI NO TRANSIT. URBANO E SUB-URBANO	3			
493909 ALTRE ATTIVITA' TRASP. TERRESTRE PASSEG. NCA	3			
494100 TRASPORTO DI MERCI SU STRADA	3			
494200 SERVIZI DI TRASCLOCO	3			
495010 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI GAS	3			
495020 TRASPORTO MEDIANTE CONDOTTE DI LIQUIDI	3			
TRASPORTO MARITTIMO				
501000 TRASP. MARITT. COSTIERO DI PASSEGGERI	3			
502000 TRASPORTO MARITTIMO E COSTIERO DI MERCI	3			
503000 TRASP. PASSEGGERI VIE D'ACQUA INTERNE	3			
504000 TRASP. MERCI PER VIE D'ACQUA INTERNE	3			
TRASPORTO AEREO				
511010 TRASPORTO AEREO DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
511020 TRASP AEREO NON DI LINEA DI PASSEGGERI	3			
512100 TRASPORTO AEREO DI MERCI	3			
512200 TRASPORTO SPAZIALE	3			
ATTIVITA' DI MAGAZZINO				
521010 MAGAZZINI CUSTODIA DEPOSITO CONTO TERZI	3			
521020 MAGAZZINI FRIGORIFERI PER CONTO TERZI	3			
522110 GESTIONE DI INFRASTRUTTURE FERROVIARIE	3			
522120 GESTIONE DI STRADE, PONTI, GALLERIE	3			
522130 GESTIONE DI STAZIONI PER AUTOBUS	3			
522140 GEST. CENTRI DI MOVIM MERCI E INTERPORTI	3			
522150 GESTIONE DI PARCHEGGI E AUTORIMESSE	3			
522160 ATTIVITA' DI TRAINO E SOCCORSO STRADALE	3			
522190 ALTRE ATTIV. CONNES. TRASPORTI TERRESTRI NCA	3			
522201 LIQUEF. RIGASS. GAS PER TRASP. MARIT. VIE ACQUA	3			
522209 ALTRE ATT. CONNES. TRASP. MARITTIMO VIE ACQUA	3			
522300 ATTIVITA' SERVIZI CONNESSE TRASPORTO AEREO	3			
522410 MOVIM. MERCI RELATIVO A TRASPORTI AEREI	3			
522420 MOVIM. MERCI TRASP. MARITTIMI E FLUVIALI	3			
522430 MOVIMENTO MERCI TRASPORTI FERROVIARI	3			
522440 MOVIMENTO MERCI CON ALTRI TRASPORTI TERRA	3			
522910 SPEDIZIONIERI AGENZIE OPERAZIONI DOGANA	3			
522921 INTERMEDIARI DEI TRASPORTI	3			
522922 SERVIZI LOGISTICI PER LA DISTRIBUZ MERCI	3			
SERVIZI POSTALI				
531000 ATTIVITA' POSTALI OBBLIGO SERV. UNIVERSALE	11			
532000 ALTRE ATT. POSTALI NO OBBL. SERVIZIO UNIVERSALE	11			

ALLOGGIO				
551000 ALBERGHI	7	(1d)		
552010 VILLAGGI TURISTICI	7			
552020 OSTELLI DELLA GIOVENTU'	8			
552030 RIFUGI DI MONTAGNA	7			
552040 COLONIE MARINE E MONTANE	8			
552051 AFFITTACAMERE CASE VACANZE BED-BREAKFAST RES.	8			
552052 ATTIVITA' ALLOGGIO CONNESSE AZIENDE AGRICOLE	7			
553000 AREE CAMPEGGIO E ATTREZZATE CAMP. ROULOTTE	4			
559010 GESTIONE DI VAGONI LETTO	3			
559020 ALLOG. STUD. LAVOR. CON SERVIZI TIPO ALBERGHI	8			
SERVIZI DI RISTORAZIONE				
561011 RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE	22			
561012 ATTIVITA' DI RISTORAZ. AZIENDE AGRICOLE	22			
561020 RISTORAZ. NO SOMMINISTR. PREP. CIBI ASPOR.	23			
561030 GELATERIE E PASTICCERIE	24			
561041 GELATERIE E PASTICCERIE AMBULANTI	29			
561042 RISTORAZIONE AMBULANTE	29			
561050 RISTORAZIONE SU TRENI E NAVI	22			
562100 CATERING PER EVENTI, BANQUETING	23			
562910 MENSE	23			
562920 CATERING CONTINUATIVO SU BASE CONTRATTUALE	23			
563000 BAR E ALTRI ESERCIZI SIMILI SENZA CUCINA	24			
ATTIVITA' EDITORIALI				

581100 EDIZIONE DI LIBRI	11			
581201 PUBBLICAZIONE DI ELENCHI	11			
581202 PUBBLICAZIONE DI MAILING LIST	11			
581300 EDIZIONE DI QUOTIDIANI	11			
581400 EDIZIONE DI RIVISTE E PERIODICI	11			
581900 ALTRE ATTIVITA' EDITORIALI	11			
582100 EDIZIONE DI GIOCHI PER COMPUTER	11			
582900 EDIZIONE ALTRI SOFTWARE (NO GIOCHI PER COMP.)	11			
PRODUZIONI CINEMATOGRAFICHE				
591100 PRODUZ CINEMATOGR. VIDEO PROG. TELEVIS.	20	(1)		
591200 POST-PROD. CINEMATOGRAF. VIDEO PROG. TELE.	20	(1)		
591300 DISTRIBUZIONE CINEMAT. VIDEO PROG. TELEVIS.	11			
591400 ATTIVITA' DI PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA	2			
592010 EDIZIONE DI REGISTRAZIONI SONORE	11			
592020 EDIZIONE DI MUSICA STAMPATA	11			
592030 STUDI DI REGISTRAZIONE SONORA	11			
PROGRAMMI E TRASMISSIONI				
601000 TRASMISSIONI RADIOFONICHE	11			
602000 PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONI TELEVISIVE	11			
TELECOMUNICAZIONI				
611000 TELECOMUNICAZIONI FISSE	11			
612000 TELECOMUNICAZIONI MOBILI	11			
613000 TELECOMUNICAZIONI SATELLITARI	11			
619010 EROGAZION SERVIZI ACCESSO INTERNET (ISP)	11			

619020 POSTO TELEFONICO PUBBLICO INTERNET POINT	11			
619091 INTERMED. SERVIZI TELECOMUN. TRASMISSIONE DATI	11			
619099 ALTRE ATT. CONNESSE TELECOMUNICAZIONI NCA	11			
PRODUZIONE SOFTWARE				
620100 PRODUZ. SOFTWARE NON CONNES. ALL'EDIZIONE	11			
620200 CONSULENZA SETTORE TECNOLOGIE INFORMATICA	11			
620300 GEST. APPARECC. INFORMAT. HARDWARE HOUSING	11			
620901 CONFIGURAZIONE DI PERSONAL COMPUTER	11			
620909 ALTR. ATT. SERV. CONNESSI TECNOL. INFORMATICA NCA	11			
SERVIZI INFORMATICI				
631111 ELAB. ELETTRON. DATI CONTABILI, NO C.A.F.	11			
631119 ALTRE ELABORAZIONI ELETTRONICHE DI DATI	11			
631120 GESTIONE DATABASE ATTIVITA' BANCHE DATI	11			
631130 HOSTING FORNIT SERVIZI APPLICATIVI ASP	11			
631200 PORTALI WEB	11			
639100 ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI STAMPA	11			
639900 ALTRE ATT. SERVIZI DI INFORMAZIONE NCA	11			
SERVIZI FINANZIARI				
641100 ATTIVITA' DELLA BANCA CENTRALE	12			
641910 INTERMED. MONETARIA NO BANCHE CENTRALI	12			
641920 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO MONETARIO	12			
641930 ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA (IMEL)	12			
641940 CASSA DEPOSITI E PRESTITI	12			
ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE				
642000 ATT. SOCIETA' PARTECIPAZIONE HOLDING	11			
643010 FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO	11			
643020 SICAV (SOC. INVESTIMENTO CAP. VARIABILE)	11			
ALTRE ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI				
649100 LEASING FINANZIARIO	11			
649201 ATT. CONSORZI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	11			
649209 ALTRE ATTIVITA' CREDITIZIE NCA	11			
649910 ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE	11			
649920 ATTIVITA' DI FACTORING	11			
649930 ATTIVITA' DI MERCHANT BANK	11			
649940 ATTIVITA' DELLE SOCIETA' VEICOLO	11			
649950 ATTIVITA' DI INTERMEDIAZIONE IN CAMBI	11			
649960 ALTRE INTERMEDIAZIONI FINANZIARIE NCA	11			
ASSICURAZIONI, FONDI, PENSIONI				

651100 ASSICURAZIONI SULLA VITA	11			
651200 ASSICURAZIONI DIVERSE QUELLE SULLA VITA	11			
652000 ATTIVITA' DI RIASSICURAZIONE	11			
653010 ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE APERTI	11			
653020 ATTIVITA' DEI FONDI PENSIONE NEGOZIALI	11			
653030 ATTIVITA' FONDI PENSIONE PREESISTENTI	11			
ATTIVITA' E SERVIZI FINANZIARI				
661100 AMMINISTRAZIONE DI MERCATI FINANZIARI	11			
661200 NEGOZIAZIONE CONTRATTI DI TITOLI E MERCI	11			

661910 GESTIONE PAGAMENTI VIA CARTA DI CREDITO	11			
661921 PROMOTORI FINANZIARI	11			
661922 AGENTI, MED. PROCAC. IN PROD. FINANZIARI	11			
661930 ATTIV. SOCIETA' FIDUCIARIE AMMINISTRAZIONE	11			
661940 ATTIVITA' DI BANCOPOSTA	11			
661950 SERVIZI TRASFERIM. DENARO-MONEY TRANSF.	11			
662100 ATT. PERITI LIQUID. INDIPENDENTI DELLE ASSICURAZIONI	11			
662201 BROKER DI ASSICURAZIONI	11			
662202 AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662203 SUB-AGENTI DI ASSICURAZIONI	11			
662204 PROCACC. ALTRI INTERMED. DELLE ASSICURAZIONI	11			
662901 AUT. CENTRALI VIGIL. ASSICURAZ. FONDI PENS.	11			
662909 ALTRE ATT. AUSIL. ASSICURAZIONI FONDI PENS.	11			
663000 GEST. FONDI COM. INVESTIMENTO E FONDI PENS.	11			
ATTIVITA' IMMOBILIARI				
681000 COMPRAVENDITA BENI IMMOBILI SU BENI PROPRI	11			
682001 LOCAZIONE IMMOBILIARE DI BENI PROPRI	11			
682002 AFFITTO DI AZIENDE	11			
683100 ATTIVITA' DI MEDIAZIONE IMMOBILIARE	11			
683200 AMM. CONDOMINI GEST. BENI IMM. CONTO TERZI	11			
LEGALE E CONTABILITA'				
691010 ATTIVITA' DEGLI STUDI LEGALI	11			
691020 ATTIVITA' DEGLI STUDI NOTARILI	11			
692011 SERVIZI FORNITI DA DOTTORI COMMERCIALISTI	11			
692012 SERVIZI FORNITI RAGIONIERI PERITI COMMERCIALI	11			
692013 SERVIZI DI AMMINISTR. CONTAB. TRIBUTI	11			
692014 ATTIVITA' CENTRI ASSISTE FISCALE (CAF)	11			
692015 GEST. AMMINISTR. PERSONALE CONTO TERZI	11			
692020 ATT. SOCIETA' REVIS. CERTIFIC. BILANCI	11			
692030 ATTIVITA' DEI CONSULENTI DEL LAVORO	11			
DIREZIONE AZIENDALE E CONSULENZE				
701000 ATTIVITA' GEST. HOLDING-OPERATIVE	11			
702100 PUBBLICHE RELAZIONI E COMUNICAZIONE	11			
702201 CONSULENZA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE	11			
702209 ALTRE ATT. CONSUL. E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	11			
STUDI ARCHITETTI E INGEGNERI				
711100 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI ARCHITETTURA	11			
711210 ATTIVITA' DEGLI STUDI DI INGEGNERIA	11			
711220 SERVIZI PROGETTAZ INGEGNERIA INTEGRATA	11			
711230 ATTIVITA' TECNICHE SVOLTE DA GEOMETRI	11			
711240 CARTOGRAFIA E AEROFOTOGRAMMETRIA	11			
711250 STUDIO GEOLOGICO PROSPEZIONE GEOGN. MINER.	11			
712010 COLLAUDI E ANALISI TECNICHE DI PRODOTTI	11			
712021 CONTR. QUALITA' CERTIFIC. PROD. PROC. SIST.	11			
712022 TUTELA DI BENI DI PRODUZ. CONTROLLATA	11			
RICERCA SCIENTIFICA				
721100 RICERCA SVILUPPO SPERIMENT. BIOTECNOLOGIE	11			
721901 RICERCA E SVILUPPO SPERIMENT GEOLOGIA	11			
721909 RICERCA SVILUP. SPERIM. ALTRE SCIENZE NAT. INGEGN.	11			

722000 RICERCA SVILUPPO SPERIM. SCIENZ. SOCIALI E UMANIST.	11			
RICERCHE DI MERCATO				
731101 IDEAZIONE DI CAMPAGNE PUBBLICITARIE	11			
731102 CAMPAGNE MARKETING E SERVIZI PUBBLICI	11			
731200 CONCESSIONARIE PUBBLICITARIE	11			

732000 RICERCHE MERCATO SONDAGGI OPINIONE	11			
ATTIVITA' PROFESSIONALE TECNICA				
741010 DESIGN DI MODA E DESIGN INDUSTRIALE	11			
741021 DISEGNATORI GRAFICI DI PAGINE WEB	11			
741029 ALTRE ATTIVITA' DEI DISEGNATORI GRAFICI	11			
741030 ATTIVITA' DEI DISEGNATORI TECNICI	11			
741090 ALTRE ATTIVITA' DI DESIGN	11			
742011 ATTIVITA' DI FOTOREPORTER	11			
742012 RIPRESE AEREE CAMPO DELLA FOTOGRAFIA	11			
742019 ALTRE ATTIVITA' DI RIPRESE FOTOGRAFICHE	11			
742020 LABORATORI FOTOGRAFICI SVILUPPO E STAMPA	11			
743000 TRADUZIONE E INTERPRETARIATO	11			
749011 CONSULENZA AGRARIA FORNITA DA AGRONOMI	11			
749012 CONSUL. AGRARIA DA AGROTECN. PERITI AGRARI	11			
749021 CONSULENZA SICUREZ. IGIENE POSTI LAVORO	11			
749029 ALTRA ATT. CONSULENZA SULLA SICUREZZA	11			
749091 ATTIVITA' TEC. SVOLTE PERITI INDUSTRIALI	11			
749092 PREVISIONI METEOROLOGICHE	11			
749093 ALTRE ATTIVITA' CONSULENZA TECNICA NCA	11			
749094 AGENZIE PROCURATORI SPETTACOLO E SPORT	11			
749099 ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI NCA	11			
SERVIZI VETERINARI				
750000 SERVIZI VETERINARI	11			
NOLEGGIO E LEASING				
771100 NOLEGGIO AUTOVETT AUTOVEICOLI LEGGERI	3			
771200 NOLEGGIO AUTOCARRI E VEICOLI PESANTI	3			
772101 NOLEGGIO DI BICICLETTE	3			
772102 NOLO NO EQUIP. IMBARC. DI PORTO SI PEDALO	3			
772109 NOLEGG. ALTRE ATTREZZ. SPORTIVE RICREATIVE	3			
772200 NOLEGGIO VIDEO CD DVD DISCHI	13			
772910 NOLEGG. BIANCH. TAVOL. LETTO BAGNO VESTIARIO	13			
772990 NOLEGG. ALTRI BENI USO PERSON. NCA NO SPORT	13			
773100 NOLEGG. MACCH. ATTREZZATURE AGRICOLE	3			
773200 NOLEGG. MACCH. LAVORI EDILI GENIO CIVILE	3			
773300 NOLEGGIO ATTREZZ UFFICIO SI COMPUTER	3			
773400 NOLO MEZZI TRASPORTO MARITTIMO FLUVIALE	3			
773500 NOLEGGIO DI MEZZI DI TRASPORTO AEREO	3			
773910 NOLEGGIO ALTRI MEZZI TRASPORTO TERRESTRI	3			
773991 NOLO CONTAINER ADIBITI ALLOGGI UFFICI	3			
773992 NOLEGGIO CONTAINER DIVERSE MODAL. TRASP.	3			
773993 NOLO NO OPERAT. SOLLEV. MOVIM. MERCI	3			
773994 NOLO ATTREZZ. MANIFESTAZIONI SPETTACOLI	3			
773999 NOLO NO OPERATORE ALTRE ATTREZZATURE NCA	3			

774000 CONCESS. DIRITTI SFRUTT. PROPRIETA' INTELLETT.	11			
RICERCA PERSONALE				
781000 RICERCA SELEZIONE SUPPORTO RICOLL. PERS.	11			
782000 AGENZIE FORNITURA LAVORO TEMP. INTERIN.	11			
783000 ALTRE ATT. FORNITURA GESTIONE RISORSE UMANE	11			
SERVIZI AGENZIA DI VIAGGIO				
791100 ATTIVITA' DELLE AGENZIE DI VIAGGIO	11			
791200 ATTIVITA' DEI TOUR OPERATOR	11			
799011 BIGLIETTERIA EVENTI RICREATIVI INTRATTE	2			
799019 ALTRI SERVIZI DI PRENOTAZIONE	11			
799020 GUIDE ACCOMPAGNATORI TURISTICI	11			
VIGILANZA E INVESTIGAZIONE				
801000 SERVIZI DI VIGILANZA PRIVATA	11			
802000 SERVIZI CONNESSI AI SISTEMI DI VIGILANZA	11			
803000 SERVIZI DI INVESTIGAZIONE PRIVATA	11			
SERVIZI AGLI EDIFICI				
811000 SERVIZI INTEGRATI GESTIONE AGLI EDIFICI	11			
812100 PULIZIA GEN(NON SPECIALIZZATA) EDIFICI	11			
812201 STERILIZZAZIONE ATTREZZATURE MED. SANIT.	11			
812202 ALTRE ATTIV. PULIZIA EDIFICI IMPIANTIIndustr.	11			

812910 SERVIZI DI DISINFESTAZIONE	11			
812991 PULIZIA LAVAGGIO AREE PUBBLICHE NEVE GHIACCIO	3			
812999 ALTRE ATTIVITA' DI PULIZIA NCA	11			
813000 CURA MANUTEN PAESAGGIO PARCHI GIARDINI	3			
SUPPORTO ATTIVITA' D'UFFICIO				
821101 SERVIZI INTEGRATI SUPP. FUNZIONI UFFICIO	11			
821102 GESTIONE UFFICI TEMPORANEI	11			
821901 SPEDIZIONE PROPAGANDA COMPILAZ. INDIRIZ.	11			
821909 FOTOCOPIATURA ALTRE ATT. SUPPORTO FUNZ. UFF.	11			
822000 ATTIVITA' DEI CALL CENTER	11			
823000 ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI E FIERE	11			
829110 ATTIVITA' DI AGENZIE DI RECUPERO CREDITI	11			
829120 AGENZIE DI INFORMAZIONI COMMERCIALI	11			
829210 IMBALLAG. CONFEZION. GENERI ALIMENTARI	20	(1)		
829220 CONFEZIONAMENTO DI GENERI NON ALIMENTARI	20	(1)		
829910 IMPRESE DI GESTIONE ESATTORIALE	11			
829920 DISTRIBUZIONE DI LIBRI GIORNALI RIVISTE	11			
829930 GESTIONE PUBBLICI MERCATI, PESE PUBBLICHE	11			
829940 RICHIESTA CERTIFICATI DISBRIGO PRATICHE	11			
829991 SERVIZI DI STENOPIA	11			
829999 ALTRI SERVIZI SUPPORTO ALLE IMPRESE NCA	11			
AMMINISTRAZIONE PUBBLICA				
841110 ATTIVITA' ORGANI LEGISLATIVI ESECUTIVI	11			
841120 PIANIFICAZIO GENERALE SERVIZI STATISTICI	11			
841210 REGOL. ORGANISMI PREPOSTI ALLA SANITA'	11			
841220 REGOLAMENTAZ. ORGANISMI PREPOST. ISTRUZ.	11			
841230 REG. ORGANISM. PREPOST. PROGETTI EDILIZIA	11			
841240 REGOLAM. ORGANIS. PREPOS. SERV. RICREAT. CULT.	11			

841310 REGOLAM. AFFARI CONCERN. COMBUSTIB. ENER.	11			
841320 REGOLAM. CONCERN. AGRICOLTURA SILVIC. CACCIA PESCA	11			
841330 REGOLAM. CONCERN. INDUS. ESTRATT. RIS MIN.	11			
841340 REGOLAMEN. CONCERN. COSTRUZIONE STRADE	11			
841350 REGOLAMEN. CONCERN. COSTR. OPERE NAVIGAZIONE	11			
841360 REGOLAMEN. CONCERN. TRASP. E COMUNICAZ.	11			
841370 REGOLAMENT. CONCERN. COMMERCIO INTERNO	11			
841380 REGOLAMENT. CONCERNENTI IL TURISMO	11			
841390 REGOLAMENT. ALTRI AFFARI E SERVIZI ECONOM.	11			
842100 AFFARI ESTERI	11			
842200 DIFESA NAZIONALE	11			
842300 GIUSTIZIA ED ATTIVITA' GIUDIZIARIE	11			
842400 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA NAZIONALE	11			
842510 ATTIVITA' DEI VIGILI DEL FUOCO	11			
842520 ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	11			
843000 ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA	11			
ISTRUZIONE				
851000 ISTRUZIONE DI GRADO PREPARATORIO	1			
852000 ISTRUZIONE PRIMARIA: SCUOLE ELEMENTARI	1			
853110 ISTRUZ SECOND DI PRIMO GRADO: SCUOLE MEDIE	1			
853120 ISTRUZ. SECOND. SEC. GRADO FORMA. GEN. LICEI	1			
853201 SCUOLE VELA NAVIGAZ. RILASCIANO PATENTI	11			
853202 SCUOLE VOLO CHE RILASCIANO PATENTI BREV.	11			
853203 SCUOLE GUIDA PROF. AUTISTI, AD ES. AUTOCARRI	11			
853209 ISTR. SEC. SECONDO GR. TECN. PROFES. ARTISTI	1			
854100 ISTR. FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE (IFTS)	1			
854200 ISTRUZ. UNIV. POST-UNIV. ACCADEMIE E CONSER.	1			
855100 CORSI SPORTIVI E RICREATIVI	1			
855201 CORSI DI DANZA	1			
855209 ALTRA FORMAZIONE CULTURALE	11			
855300 AUTOSCUOLE PILOTAGGIO E NAUTICHE	11			
855910 UNIVERSITA' POPOLARE	1			
855920 CORSI FORMAZ DI AGGIORNAME PROFES.	1			
855930 SCUOLE E CORSI DI LINGUA	1			
855990 ALTRI SERVIZI DI ISTRUZIONE NCA	1			

856001 CONSULEN. SCOLAST. SERVIZI ORIENTAM. SCOLAS.	1			
856009 ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO ISTRUZIONE	1			
ASSISTENZA SANITARIA				
861010 OSPEDALI E CASE DI CURA GENERICI	10	9	(2)	
861020 OSPEDALI E CASE DI CURA SPECIALISTICI	10	9	(2)	
861030 ISTITUTI CLINICHE POLICLINICI UNIVERSITARI	10			
861040 OSPEDALI E CASE DI CURA LUNGA DEGENZA	10	9	(2)	
862100 SERVIZI STUDI MEDICI MEDICINA GENERALE	11			
862201 PRESTAZIONI SANITARIE SVOLTE CHIRURGHI	11			
862202 AMBULAT. POLIAMBULATORI SERV. SAN. NAZ.	11			
862203 ATTIVITA' DEI CENTRI DI RADIOTERAPIA	11			
862204 ATTIVITA' DEI CENTRI DI DIALISI	11			
862205 STUDI DI OMEOPATIA E DI AGOPUNTURA	11			
862206 CENTRI DI MEDICINA ESTETICA	11			
862209 ALTRI STUDI MEDICI SPECIALIST. POLIAMBULATORI	11			
862300 ATTIVITA' DEGLI STUDI ODONTOIATRICI	11			
869011 LABORATORI RADIOGRAFICI	11			
869012 LABORATORI DI ANALISI CLINICHE	11			
869013 LABORATORI DI IGIENE E PROFILASSI	11			
869021 FISIOTERAPIA	11			
869029 ALTRE ATTIVITA' PARAMEDICHE INDIP. NCA	11			
869030 ATTIVITA' SVOLTA DA PSICOLOGI	11			
869041 ATTIVITA' DEGLI AMBULATORI TRICOLOGICI	11			
869042 SERVIZI DI AMBULANZA, BANCHE DEL SANGUE	11			
SERVIZI SOCIALI				
871000 STRUTTURE ASSIST. INFERMIER. RESID. ANZIANI	11			
872000 ASSIST. RESID. PER. RIT. MENTALI ABUSO STUPEF.	11			
873000 ASSISTENZA RESIDEN. ANZIANI E DISABILI	11			
879000 ALTRE STRUTT. ASSIST. SOCIALE RESIDENZIALE	11			
ASSISTENZA SOCIALE				
881000 ASSIST. SOCIALE NON RESIDEN. ANZIANI DISAB.	11			
889100 ASILI NIDO ASSISTENZ. DIURNA MINORI DISAB.	1			
889900 ALTRE ATT. ASSISTENZA SOCIALE NON RESID. NCA	11			
ATTIVITA' ARTISTICHE				
900101 ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA RECITAZIONE	2			
900109 ALTRE RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900201 NOLO CON OPERATORE ATTREZZAT. MANIFESTAZ.	11			
900202 ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA REGIA	11			
900209 ALTRE ATT. SUPPORT. RAPPRESENTAZIONI ARTISTICHE	2			
900301 ATTIVITA' DEI GIORNALISTI INDIPENDENTI	11			
900302 CONSERVAZIONE RESTAURO OPERE D'ARTE	11			
900309 ALTRE CREAZIONI ARTISTICHE E LETTERARIE	11			
900400 GESTIONE TEATRI SALE STRUTTURE ARTISTICHE	2			
BIBLIOTECHE E MUSEI				
910100 ATTIVITA' DI BIBLIOTECHE ED ARCHIVI	1			
910200 ATTIVITA' DI MUSEI	1			
910300 GESTIONE LUOGHI MONUMENTI STORICI	1			
910400 ORTI BOTANICI GIARDINI ZOOLOGICI RISERVE	1			
ATTIVITA' DELLE LOTTERIE, SCOMMESSE, ECC.				

920001 RICEVITORIE DEL LOTTO SUPERENALOT ECC.	30			
920002 GESTIONE APPARECCHI PER VINCITE DENARO	30			
920009 ALTRE ATTIV. CONNESSE LOTTERIE SCOMMESSE	30			
ATTIVITA' SPORTIVE, RICREATIVE E DI INTRATTENIMENTO				
931110 GESTIONE DI STADI	4			
931120 GESTIONE DI PISCINE	4			
931130 GESTIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIVALENTI	4			
931190 GESTIONE DI ALTRI IMPIANTI SPORTIVI NCA	4			
931200 ATTIVITA' DI CLUB SPORTIVI	1			
931300 GESTIONE DI PALESTRE	4			
931910 ENTI ORGANIZZ. SPORT PROMOZ. EVENTI SPORT	1			
931991 RICARICA BOMBOLE PER ATT. SUBACQUEE	13			
931992 ATTIVITA' DELLE GUIDE ALPINE	1			
931999 ALTRE ATTIVITA' SPORTIVE NCA	1			
932100 PARCHI DI DIVERTIMENTO E PARCHI TEMATICI	5			
932910 DISCOTECHE NIGHT-CLUB E SIMILI	30			
932920 GEST. STABILIMEN. BALNEARI LACUALI FLUVIALI	5			
932930 SALE GIOCHI E BILIARDI	30			
932990 ALTRE ATTIVITA' DI INTRATTENIMENTO NCA	2			
ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE				
941100 ORGANIZZ DI DATORI DI LAVORO, IND. COMM.	1			
941210 ATTIVITA' DI FEDERAZ. CONSIGLI DI ORDINI	1			
941220 ATTIVITA' DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI	1			
942000 SINDACATI DI LAVORATORI DIPENDENTI	1			
949100 ORGANIZZAZIONI RELIGIOSE ESERCIZIO CULTO	1			
949200 ATTIVITA' PARTITI ASSOCIAZIONI POLITICHE	1			
949910 ORGANIZZAZIONI TUTELA INTER. DIRITTI CITTADINI	1			
949920 ORGANIZZ. FINI CULTURALI RICREAT. HOBBY	1			
949930 ORGANIZZAZIONI PATRIOTTICHE COMBATTENTI	1			
949940 ORGANIZZAZIONI COOPER. SOLIDAR. INTERNAZ.	1			
949950 ORGANIZZAZIONI PER LA FILANTROPIA	1			
949960 ORGANIZZAZIONI DIFESA ANIMALI AMBIENTE	1			
949990 ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA	1			
RIPARAZIONI				
951100 RIPAR. MANUT. COMPUTER E PERIFERICHE	18			
951201 RIPAR. MANUT. TELEFONI FISSI CORD. CELL.	18			
951209 RIPAR. MANUT. ALTRE APPARECC. COMUNIC.	18			
952100 RIPARAZ. PROD. ELETTRON. CONS. AUDIO VIDEO	18			
952201 RIPAR. ELETTRODOM. E ARTICOLI PER LA CASA	18			
952202 RIPAR. ARTICOLI PER IL GIARDINAGGIO	18			
952300 RIPAR. CALZAT. ARTICOLI VIAGGIO PELLE CUIOIO	18			
952401 RIPAR. MOBILI OGGETTI DI ARREDAMENTO	18			
952402 LABORATORI DI TAPPEZZERIA	18			
952500 RIPARAZIONE DI OROLOGI E DI GIOIELLI	18			
952901 RIPARAZIONE DI STRUMENTI MUSICALI	18			
952902 RIPAR. ARTICOLI SPORTIVI BICI NO ARMI SPORTIVE	18			
952903 RIPARAZ. VESTIARIO NO SARTORIE	18			
952904 RIPAR. RAPIDE DUPL. CHIAVI STAMP. IMMED. ART. TESSILI	18			
952909 RIPAR. BENI CONSUM. PERSONALE E CASA NCA	18			

SERVIZI ALLA PERSONA				
960110 ATTIVITA' DELLE LAVANDERIE INDUSTRIALI	20	(1)		
960120 ALTRE LAVANDERIE, TINTORIE	17			
960201 SERVIZI SALONI DI BARBIERE PARRUCCHIERE	17			
960202 SERVIZI DEGLI ISTITUTI DI BELLEZZA	17			
960203 SERVIZI DI MANICURE E PEDICURE	17			
960300 SERVIZI POMPE FUNEBRI ATTIVITA' CONNESSE	20	(1)		
960410 CENTRI PER BENESSERE FISICO NO TERMALI	17			
960420 STABILIMENTI TERMALI	4			
960901 SGOMBERO DI CANTINE, SOLAI E GARAGE	3			
960902 ATTIVITA' DI TATUAGGIO E PIERCING	17			
960903 AGENZIE MATRIMONIALI E D'INCONTRO	11			
960904 CURA ANIMALI DA COMPAGNIA NO VETERINARI	11			
960909 ALTRE ATTIVITA' SERVIZI PER PERSONA NCA	11			
ATTIVITA' PER LA FAMIGLIA				
970000 ATT. FAMIG. CONVIV. ES. DAT. LAV. PER PERS. DOM.	11			
PRODUZIONE DI BENI PER LA FAMIGLIA				
981000 PROD. BENI INDIFF. USO PROPRIO E DA FAM. CONV.	20	(1)		
ORGANIZZAZIONI EXTRATERRITORIALI				
990000 ORGANIZZ. ORGANISMI EXTRATERRITORIALI	1			

NOTE

1. La categoria 20 deve sostituirsi con la 21 nel caso in cui l'attività sia svolta da azienda con iscrizione all'Albo delle imprese artigiane
 - (1a) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 25
 - (1b) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 24
 - (1c) Se l'insediamento ha una superficie complessiva fino a 100 mq la categoria da assegnare è la 18
 - (1d) Se la struttura di albergo non ha il ristorante la categoria da assegnare è la 8
2. Si attribuirà la categoria 10 in presenza di ospedali; si attribuirà la categoria 9 in caso di case di cura e riposo